

**COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO**

N. 9 reg. deliberazioni

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

L'anno duemilatredici addì **VENTISEI** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **16.00** in Sondrio, nel locale delle adunanze, si è riunita la Giunta Esecutiva della Comunità Montana Valtellina di Sondrio (zona n. 19), nelle persone dei Signori:

		Presenti	Assenti
1) Maffezzini Tiziano	Presidente	1	
2) Ruttico Dario	Vice Presidente	2	
3) Amonini Marco	Assessore	3	
4) Bongiolatti Giancarlo	Assessore	4	
5) Parora Aldo	Assessore	5	

Assiste il Segretario della Comunità Montana **ELENA CASTELLINI**.

Il Presidente della Comunità Montana, **TIZIANO MAFFEZZINI**, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione il seguente oggetto all'ordine del giorno:

**OGGETTO: L.R. 5 DICEMBRE 2008 N. 31 – TITOLO II – ART. 24 –
INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'AGRICOLTURA IN AREE MONTANE –
APPROVAZIONE "BANDO ORDINARIO 2013 – FEBBRAIO 2013".**



LA GIUNTA ESECUTIVA

PREMESSO che con deliberazione n. 2 adottata dall'Assemblea di questa Comunità Montana nella seduta 07 febbraio 2013 si è provveduto ad approvare il bilancio di previsione 2013, il bilancio pluriennale 2013 – 2015 e la relazione previsionale e programmatica;

VISTA la l.r. 31/2008 che al Titolo II (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) prevede all'articolo 24 - "Interventi a sostegno dell'agricoltura in montagna" - specifiche linee di intervento al fine di assicurare il potenziamento e lo sviluppo delle aziende agricole ubicate nelle aree montane;

VISTA la D.g.r. 25 gennaio 2012 n. 9/2935 con la quale sono state approvate le nuove disposizioni attuative dell'art. 24 legge regionale 05 dicembre 2008 n. 31 "Interventi a sostegno dell'agricoltura in aree montane";

DATO ATTO che le misure di sostegno all'agricoltura in aree montane di cui all'art. 24 della l.r. 31/2008 sono state notificate dalla Regione Lombardia alla Commissione europea e che tali notifiche si sono concluse favorevolmente;

PRESO ATTO che, in base a quanto previsto dalla sopra citata D.g.r. 25 gennaio 2012 n. 9/2935, sarà compito della Giunta regionale definire i criteri di riparto delle risorse finanziarie per il periodo 2007/2013 e che la Direzione Generale Agricoltura entro il 15 agosto di ogni anno definirà la quota da assegnare ad ogni Comunità Montana per il finanziamento delle domande istruite favorevolmente;

CONSIDERATO importante assicurare il mantenimento degli obiettivi di politica agricola della montagna, così sinteticamente riassunti:

- sostenere lo sviluppo rurale attraverso la valorizzazione delle risorse ambientali e storico culturali;
- garantire la permanenza nelle aree montane e svantaggiate di attività rurali e di aziende agricole, indispensabile strumento di tutela e di salvaguardia del territorio;
- promuovere i prodotti tipici e a denominazione di origine controllata e garantita;
- incentivare le tecniche innovative e rispettose dell'ambiente;
- mantenere un adeguato livello di redditività alle attività agricole;

VERIFICATO che i sopracitati obiettivi rientrano nei fini istituzionali dell'Ente così come previsto in particolare all'art. 3 dello Statuto;

DATO ATTO che è compito della Comunità Montana, prima di attivare la raccolta delle domande di finanziamento, approvare il proprio bando con il quale deve stabilire fra l'altro le misure da attivare con le relative tipologie d'intervento, le priorità di finanziamento e la quota del riparto regionale da destinare ad ogni misura attivata;

CONSIDERATO che, con decreto n. 764 del 05 febbraio 2013, la Regione Lombardia ha posticipato l'apertura del bando 2013 e chiesto che lo stesso preveda la priorità assoluta alla misura 2.2 con specifica destinazione delle risorse per gli adeguamenti strutturali negli alpeggi che presentano non conformità prioritarie;



RITENUTO necessario, al fine di non disperdere le limitate risorse economiche assegnate annualmente dalla Regione Lombardia, procedere all'approvazione del bando valevole per l'anno 2013, tenendo conto:

- degli interventi fino ad oggi programmati e realizzati (esperienza maturata),
- delle esigenze e priorità di intervento presenti sul territorio mandamentale, attivando solo alcune delle misure possibili;

VISTO il nuovo "Bando ordinario - febbraio 2013", all'uopo predisposto dall'Ufficio Agricoltura dell'Ente (allegato A);

VISTA la conformità del bando alle disposizioni attuative riscontrata tramite e-mail dal responsabile regionale per l'art. 24 l.r. 31/2008;

SENTITA la relazione dell'Assessore Bongiolatti in merito alle misure e tipologie da attivare, alle priorità di finanziamento ed alle percentuali di finanziamento da assegnare ad ogni misura;

RITENUTO di dover approvare il citato bando;

DATO ATTO che, sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs n. 267 del 18.8.2000, è stato formulato il seguente parere:

- ❖ parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile dell'area agricoltura;
- Il parere è inserito nella deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs n. 267 del 18.8.2000;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi di legge;

delibera

1. di approvare il "Bando" dell'art. 24 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31, in data "febbraio 2013", allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato A);
2. di attivare appropriate procedure per una diffusa informazione agli aventi diritto a presentare richieste di accesso alle misure di intervento di cui all'allegato bando, dando atto che lo stesso risulterà aperto dal 01 marzo fino al 15 aprile 2013;
3. di demandare al Responsabile dell'Area Agricoltura l'adozione di ogni atto utile e necessario all'attuazione di quanto sopra;
4. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura.

Successivamente, con separata votazione e con voti favorevoli ed unanimi

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Tiziano Maffezzini

IL SEGRETARIO
F.to Elena Castellini

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo della Comunità Montana per
15 giorni consecutivi a partire dal 24.02.2013
Sondrio, li 24.02.2013

IL SEGRETARIO
F.to Elena Castellini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26.02.2013

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000)

per decorrenza dei termini di cui all'art. 134, 3° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000

IL SEGRETARIO

24.02.2013 Elena Castellini

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Sondrio, li _____

IL SEGRETARIO



OGGETTO: : L.R. 5 DICEMBRE 2008 N. 31 - TITOLO II - ART. 24 - INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'AGRICOLTURA IN AREE MONTANE - APPROVAZIONE "BANDO ORDINARIO - FEBBRAIO 2013".

COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO
ZONA N. 19


Proposta di deliberazione della Giunta Esecutiva

Pareri art. 49, comma 1, del D.lgs n. 267 del 18.8.2000

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Sondrio, li 22/02/2013

IL RESPONSABILE AREA AGRICOLTURA
(Dott.sa Agr. Cinzia Leusciatti)



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA N. 9 DEL 26/2/2013




LEGGE REGIONALE DEL 5 DICEMBRE 2008 N. 31
*"Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura,
foreste, pesca e sviluppo rurale"*

TITOLO II

Art. 24

*"Interventi a sostegno dell'agricoltura in aree
montane"*

Bando 2013
(febbraio 2013)



1) PREMESSE E OBIETTIVI	4
2) MISURE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO.....	5
3) LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	5
4) CONDIZIONI GENERALI	5
4.1) Acquisto di impianti, macchine e attrezzature usate	6
4.2) Limiti e divieti generali	7
5) COSA VIENE FINANZIATO	7
5.1) Natura del finanziamento	7
5.2) Limiti al finanziamento	7
5.2.1) Investimenti che comportano costi aggiuntivi.....	8
5.2.2) Investimenti per conformarsi a requisiti nazionali o comunitari in vigore	8
5.2.3) Definizione di "giovane imprenditore agricolo".....	8
5.3) Spese ammissibili	8
5.3.1) Spese generali.....	8
5.3.2) Spese in economia e in amministrazione diretta.....	9
5.3.3) Prezzi base.....	9
6) MISURA 2.1 "AIUTI AGLI INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE"	11
6.1) Chi può presentare domanda	11
6.1.1) Chi non può presentare domanda.....	11
6.2) Condizioni per il finanziamento	11
• Sufficiente capacità professionale.....	11
• Provenienza aziendale della materia prima lavorata	12
6.3) Tipologie di intervento	12
2.1.1: Realizzazione e adeguamento del fabbricati rurali.....	12
2.1.2: Interventi strutturali, acquisto di impianti e attrezzature per le attività di trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli	12
2.1.3: Acquisto di attrezzature per la modernizzazione delle stalle	13
2.1.4: Adeguamento e modernizzazione del parco macchine e delle attrezzature	13
2.1.5: Colture arbustive e arboree di particolare pregio	13
6.4) Interventi non ammissibili	15
6.5) Condizioni, limiti e divieti	15
6.6) Costi finanziabili e ammontare dei finanziamenti	18
6.7) Priorità	18
6.8) Allegati da presentare a corredo delle domande:.....	19
7) MISURA 2.2 "MIGLIORAMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ E FUNZIONALITÀ DEGLI ALPEGGI E DEI PASCOLI MONTANI"	20
7.1) Chi può presentare domanda	20
7.2) Chi non può presentare domanda.....	20
7.3) Tipologie di intervento	20
7.4) Condizioni, limiti e divieti	20
7.5) Costi finanziabili e ammontare dei finanziamenti	22
7.6) Priorità	22
7.7) Allegati da presentare a corredo delle domande:	23
11) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	24
11.1) Quando presentare la domanda	24
11.2) A chi presentare la domanda	24
11.3) Come presentare la domanda	24
11.4) Documentazione obbligatoria da allegare alla domanda	25
11.4.1) Pareri di compatibilità delle aree protette e siti natura 2000	25
11.4.2) Documentazione mancante sanabile e non sanabile	26
11.4.3) Errori sanabili o palesi	26
12) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE	26
12.1) Punteggi di priorità	26
12.2) Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente	27
12.3) Richieste di riesame	27
12.4) Graduatorie delle domande e monitoraggio.....	27
13) SUDDIVISIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE.....	28
14) COMUNICAZIONE AMMISSIONE/NON AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DEI RICHIEDENTI	28
15) ESECUZIONE DEI LAVORI.....	29
15.1) Proroghe	29
15.2) Varianti	29
15.2.1) Come ottenere il permesso ad eseguire una variante	30
15.2.2) Modifiche di dettaglio	30
16) ACCERTAMENTO FINALE DEI LAVORI E SALDO	30
16.1) Allegati alla domanda di pagamento da parte di beneficiari pubblici	31

16.2) Controlli amministrativi e tecnici per l'accertamento dei lavori	31
17) IMPEGNI DEI BENEFICIARI.....	32
18) PENALITÀ E DECADENZE.....	32
18.1) Revoca	32
18.2) Penalità.....	33
18.3) Rinuncia.....	33
19) Controlli ex post.....	33
20) RICORSI.....	33

1) PREMESSE E OBIETTIVI

Il presente bando individua, in coerenza con le linee di indirizzo del vigente Piano di sviluppo rurale, del Piano socio – economico, le azioni finalizzate al potenziamento ed allo sviluppo dell'agricoltura di montagna, quale attività produttiva prioritaria per la conservazione e la valorizzazione del territorio, definendone le forme e le modalità di attuazione.

La l.r. 31/2008 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), così come modificata dalla l.r. 25/2011, prevede all'articolo 24 "interventi a sostegno dell'agricoltura in aree montane" specifiche linee di intervento al fine di assicurare il potenziamento e lo sviluppo delle aziende agricole ubicate nelle aree montane. Tali aiuti sono coerenti con le linee programmatiche e di indirizzo espresse dalla l.r. 25/2007 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani) e col Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (reg. CE 1698/2005). Essi sostengono il mantenimento dell'agricoltura in montagna in quanto elemento prioritario per la conservazione e la valorizzazione del territorio lombardo.

Il presente bando definisce le forme e le modalità di attuazione degli aiuti previsti dall'art. 24 della l.r. 31/2008 in conformità alle disposizioni attuative regionali approvate con D.G.R. n. 2935 del 25/01/2012.

Le funzioni amministrative concernenti l'attuazione degli interventi di seguito indicati sono trasferite, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della l.r. 31/2008, alla Comunità Montana Valtellina di Sondrio, i cui competenti organi sono pertanto investiti della diretta responsabilità amministrativa e finanziaria connessa all'esercizio delle predette funzioni, ivi compresi i relativi bandi attuativi per la raccolta delle domande.

Il Comune di Sondrio essendo classificato montano, ma non incluso nell'ambito territoriale di competenza della Comunità Montana Valtellina di Sondrio vi dovrà comunque far riferimento in quanto risulta essere quella con la sede più vicina, percorrendo la viabilità ordinaria, quella rispetto all'Amministrazione comunale (vedi paragrafo 11.3).

Le scelte operative della Comunità Montana hanno tenuto conto in particolare:

- delle esigenze e delle priorità di intervento presenti sul proprio territorio;
- delle indicazioni del piano di sviluppo socioeconomico e dei programmi pluriennali delle opere di cui agli articoli 18 e 19 della l.r. 13/1993 e successive modifiche e integrazioni;
- delle previsioni e delle prescrizioni della pianificazione forestale di cui all'art. 47 della l.r. 31/2008, ossia dei piani di assestamento forestale (PAF) e dei piani di indirizzo forestale (PIF), nel cui ambito si sviluppa in particolare il piano della viabilità agro-silvo-pastorale (VASP);

oltre che dei propri obiettivi di politica agricola, così sinteticamente riassunti:

- sostegno dello sviluppo rurale attraverso la valorizzazione delle risorse ambientali e storico culturali;
- garanzia della permanenza nelle aree montane e svantaggiate di attività rurali e di aziende agricole indispensabile strumento di tutela e di salvaguardia del territorio;
- promozione dei prodotti tipici e a denominazione di origine controllata e garantita;
- incentivazione delle tecniche innovative e rispettose dell'ambiente;
- mantenimento di un adeguato livello di redditività alle attività agricole.

Premesso che nel corso della stagione d'alpeggio 2012 il dipartimento di prevenzione veterinaria dell'Asl, nell'ambito del Piano Alpeggi 2012-2014 approvato dalla DG sanità, ha effettuato i controlli ispettivi delle condizioni igienico-sanitarie di produzione dei caseifici d'alpeggio riconosciuti ai sensi dei reg. 852/04 e 853/04 e dei relativi prodotti caseari.

Constatato, che il Servizio Veterinario della DG sanità e il DG agricoltura, hanno evidenziato una situazione di generale problematicità sia riguardo gli aspetti strutturali che gestionali dei caseifici d'alpeggio che si associa a preoccupanti parametri igienico-sanitari delle produzioni lattiero-casearie.

Preso atto che l'art. 24 della l.r. n. 31/2008 a fronte della misura 2.2 "Miglioramento della produttività e funzionalità degli alpeggi e dei pascoli montani" costituisce al momento il principale strumento di intervento a favore degli alpeggi.

Considerato che con con decreto n. 764 del 05/02/2013 la Regione Lombardia ha posticipato l'apertura del bando 2013 e dato indicazioni riguardo le priorità.

Considerato che nella Comunità Montana Valtellina di Sondrio sono stati evidenziati in quasi tutti gli alpeggi problematiche di carattere strutturale, nel presente bando 2013 verrà data priorità assoluta alle domande della misura 2.2 volte alla risoluzione delle difformità riscontrate dal dipartimento di prevenzione veterinaria dell'Asl.

2) MISURE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

Al fine di non disperdere le risorse finanziarie, tenendo conto degli interventi fino ad oggi programmati e realizzati (esperienza maturata), delle esigenze e priorità di intervento presenti sul proprio territorio, la Comunità Montana Valtellina di Sondrio per il presente bando attiverà solo le tipologie di intervento 2.1 e 2.2

Nella gestione delle risorse assegnate verrà data priorità assoluta al finanziamento delle domande relative agli interventi presentati sulla misura 2.2, volti alla risoluzione delle non conformità prioritarie riscontrate dal Dipartimento Veterinario dell'A.S.L.; una volta soddisfatte tutte le richieste, le eventuali risorse restanti verranno destinate alla misura 2.1.

3) LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi possono essere realizzati in tutti i comuni del mandamento di competenza della C.M. e nel Comune di Sondrio essendo tutti classificati montani e svantaggiati ed inseriti nell'allegato 12 al Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013.

Nel caso d'acquisto di impianti, attrezzature, macchine, il centro aziendale del richiedente deve essere ubicato nel territorio sopra indicato.

4) CONDIZIONI GENERALI

Ogni richiedente può presentare una sola domanda all'anno che può ricomprendere una o più misure e relative tipologie d'intervento, come riportato nel paragrafo 5.2 "limiti al finanziamento". Si precisa che la presentazione di domande nell'ambito del bando straordinario 2013, non preclude per i richiedenti la possibilità di presentare un'altra domanda per misure e tipologie d'intervento diverse dalla sottomisura 2.1.5, lettera b) nell'ambito del presente bando ordinario 2013.

Gli interventi possono essere realizzati nell'ambito dei regimi di aiuto già istituiti e dopo l'invio al richiedente della comunicazione di ammissione a finanziamento da parte della comunità montana.

Il richiedente deve essere in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte relativamente al versamento del prelievo supplementare dovuto. I richiedenti che risultano essere primi acquirenti del regime delle quote latte devono avere rispettato gli obblighi previsti dallo stesso. La comunità montana verifica il rispetto degli obblighi connessi con il regime delle quote latte. L'esistenza di procedimenti in corso connessi all'applicazione del regime delle quote latte comporta la sospensione dell'erogazione dei contributi degli aiuti erogati ai sensi dell'art. 24 della l.r. 31/2008.

Garantire il rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione¹, entro 36 mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante nei confronti dell'azienda del richiedente, nel caso di investimenti

¹ Nell'ambito di applicazione del presente aiuto, sono considerati di nuova introduzione ai sensi dell'art. 26 paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) 1698/2005 solo i requisiti comunitari inerenti alle seguenti norme:

- a) Direttiva del Consiglio del 12 dicembre 1991 (91/676/CEE) relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. In applicazione della suddetta Direttiva sono stati adottati i seguenti provvedimenti:
 - deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. VIII/3297 dell'11.10.2006 "Nuove aree vulnerabili ai sensi del D.Lgs 152/2006: criteri di designazione e individuazione" (come sostituita dalla deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. VIII/5868 del 21.11.2007);

relativi all'ammodernamento delle aziende agricole finalizzati al rispetto di tali requisiti. Se gli investimenti sono realizzati da giovani agricoltori² e sono finalizzati al rispetto dei requisiti comunitari esistenti, tali requisiti devono essere soddisfatti entro 36 mesi dalla data di primo insediamento³. In particolare, per quanto attiene ai requisiti comunitari inerenti alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole⁴, devono essere rispettati i termini di adeguamento stabiliti dalla Giunta regionale della Lombardia⁵.

I richiedenti devono garantire il rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori dalla data di presentazione della domanda⁶. In caso l'intervento comporti ristrutturazione o nuova costruzione di fabbricati, il richiedente si impegna ad adottare le indicazioni contenute nelle Linee Guida Regionali "Criteri igienici e di sicurezza in edilizia rurale"⁷; si impegna altresì a garantire, durante l'esecuzione di tali interventi edilizi, il rispetto del D. Lgs. 494/1996 (Direttiva Cantieri). La verifica del rispetto delle norme, per quanto di competenza, spetta ai Dipartimenti di prevenzione delle ASL. La Comunità montana trasmette all'ASL l'elenco delle domande di contributo finanziate, chiedendo di segnalare gli eventuali esiti negativi, rilevati a partire dalla data di presentazione delle domande, dei controlli effettuati nell'ambito dell'attività ispettiva presso le aziende agricole connesse alle medesime domande.

I richiedenti possono avere sede legale fuori dal territorio regionale, fermo restando quando indicato nel paragrafo "localizzazione degli interventi".

Non saranno concessi aiuti ad imprese che rientrano fra coloro che hanno ricevuto, e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (CE) n. 659/1999. A tal fine le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, che informi su eventuali aiuti illegali ricevuti e per i quali si è proceduto al rimborso o al deposito in c.c. bloccato, nonché che attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui al Reg. (CE) medesimo. L'elenco delle decisioni della Commissione europea che dispongono il recupero di aiuti di stato sono quelle presenti sul sito internet <http://www.politicheeuropee.it/attivita/17327/recupero-aiuti-illegali>.

4.1) Acquisto di impianti, macchine e attrezzature usate

L'acquisto di attrezzature o materiale usato è ammissibile qualora il richiedente sia una microimpresa, una piccola o medio impresa e siano rispettate le seguenti condizioni:

- a. il bene acquistato non abbia già beneficiato di un precedente contributo nazionale o comunitario erogato nei sette anni precedenti. La decorrenza dei sette anni è calcolata dalla data dell'acquisto del bene. A tale scopo, il venditore dello stesso dovrà produrre una dichiarazione che attesti il rispetto di tale condizione;
- b. l'acquisto sia vantaggioso rispetto all'acquisto di materiale nuovo equivalente e rispetto ai prezzi correnti di mercato. Il richiedente deve pertanto produrre una dichiarazione, sottoscritta da un tecnico qualificato, che attesti la convenienza dell'acquisto;

• deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. VIII/3439 del 07.11.2006 "Adeguamento del programma d'azione della regione Lombardia di cui alla DGR n. 17149/96 per la tutela e risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile, ai sensi del D.Lgs n. 152 del 03 aprile 2006, art. 92 e del D.M. n. 209 del 07 aprile 2006" (come sostituita dalla deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. VIII/5868 del 21.11.2007);

• deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. VIII/5868 del 21.11.2007 "Integrazione con modifica al programma d'azione per la tutela e risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile (D.Lgs n. 152/2006, art. 92 e D.M. 7 aprile 2006)" e adeguamento dei relativi criteri e norme tecniche generali di cui alla d.g.r. n. 6/17149/1996, approvati con deliberazione di Giunta n. 8/5215 del 2 agosto 2007". I termini di adeguamento che devono essere rispettati sono quelli stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. VIII/5868 del 21.11.2007;

b) Direttiva del Consiglio del 24 settembre 1996 (96/61/CE) sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, recepita con Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione Integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento".

² Come definiti nel paragrafo 5.2.3

³ Ossia dalla data della prima movimentazione della partita IVA

⁴ Direttiva del Consiglio del 12 dicembre 1991 (91/676/CEE)

⁵ deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. VIII/5868 del 21.11.2007

⁶ (igiene e sicurezza: D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56, D.Lgs 626/94 e successive modifiche e integrazioni, normativa in materia di fitofarmaci: D.Lgs 194/95, D.P.R. 290/01, macchine, impianti e attrezzature D.P.R. 459/96)

⁷ BURL n. 6 3° supplemento straordinario del 10.02.2006

- c. le caratteristiche del materiale usato siano adeguate alle esigenze dell'operazione e conformi alle norme vigenti. Anche in questo caso occorre allegare al fascicolo una dichiarazione di un tecnico qualificato che indichi la rispondenza delle caratteristiche tecniche del bene.

4.2) Limiti e divieti generali

Non sono ammissibili:

- gli investimenti realizzati allo scopo di ottemperare ai requisiti, comunitari o nazionali, che siano obbligatori in Italia da oltre tre anni (questo limite non si applica ai "giovani agricoltori"⁸ nei primi 36 mesi dal loro primo insediamento⁹, né in caso di recupero di fabbricati agricoli dismessi);
- gli interventi che non siano finalizzati a ridurre i costi di produzione;
- investimenti di semplice sostituzione, ossia investimenti finalizzati a sostituire macchinari o fabbricati esistenti o parte degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata;¹⁰
- gli investimenti che possono essere attuati dai beneficiari soci di Organizzazioni dei Produttori, riconosciute ai sensi del Regolamento (CE) 2200/1996, nell'ambito dei Programmi Operativi. In particolare: riconversioni varietali orticole e frutticole, queste ultime limitatamente ad impianti già esistenti; personale al servizio dell'O.P. per il programma operativo, attività commerciale, assistenza tecnica, lotta integrata; materiali e parti di impianti mobili per irrigazione e fertirrigazione (es. manichette); materiali di copertura per colture e serre (teli, materiali pacciamanti, reti ombreggianti); operazioni colturali (cimature, diradamenti, ecc.); macchinari specifici per operazioni colturali (es. trapiantatrice per insalata, raccogliatrice automatica per pomodoro); impianti relativi alla lavorazione dei prodotti; spese per assistenza tecnica e materiali per applicazione disciplinari lotta Integrata; programmi e mezzi informatici relativi a impianti e macchinari già esistenti;
- la realizzazione di interventi per l'espansione della rete irrigua esistente, ossia per l'aumento della superficie irrigabile.

Il richiedente può chiedere che gli interventi previsti dal presente bando siano finanziati anche con altre "fonti di aiuto", presentando domande di finanziamento anche per bandi previsti da altre "fonti di aiuto". Tuttavia, gli aiuti non sono cumulabili e pertanto, in caso di ammissione a finanziamento di due o più domande, il richiedente deve optare per una di esse e rinunciare formalmente alle altre. Copia della comunicazione di rinuncia deve essere inviata anche all'Amministrazione che ha ammesso la domanda a finanziamento.

5) COSA VIENE FINANZIATO

5.1) Natura del finanziamento

Col presente aiuto viene concesso un rimborso parziale delle spese sostenute dal richiedente, calcolato in percentuale sui costi sostenuti, nei limiti delle voci ammesse a finanziamento e con le modalità indicate nel presente bando.

5.2) Limiti al finanziamento

Ogni richiedente può presentare una sola domanda all'anno (escluso quanto indicato al paragrafo 4) che può ricomprendere una o più misure e relative tipologie d'intervento. L'importo massimo complessivo di spesa ammessa e il contributo complessivo erogabile ad un beneficiario come sovvenzione diretta (conto capitale), sono indicati nella seguente tabella.

⁸ Vedi paragrafo 5.2.3

⁹ La data del "primo insediamento" coincide con la prima movimentazione della partita IVA

¹⁰ Non sono considerati investimenti di sostituzione e quindi sono ammissibili quelli che comportino un risparmio energetico o la protezione dell'ambiente. Non sono inoltre considerati investimenti di sostituzione e quindi sono anch'essi ammissibili la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda con almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni e il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta almeno al 50% del valore del nuovo fabbricato.

Misure	Spesa annuale massima ammessa €	Contributo massimo erogabile per triennio €
2.1, 2.2 nel loro complesso	30.000,00	30.000,00

Il triennio di riferimento decorre dall'anno solare in cui è stato erogato il primo contributo.

5.2.1) Investimenti che comportano costi aggiuntivi

Eventuali investimenti che possono comportare costi aggiuntivi finalizzati alla tutela e al miglioramento dell'ambiente, al miglioramento delle condizioni d'igiene nelle aziende zootecniche o del benessere degli animali non rientrano tra le spese ammissibili.

5.2.2) Investimenti per conformarsi a requisiti nazionali o comunitari in vigore

Non possono essere concessi aiuti per gli investimenti realizzati per conformarsi a requisiti nazionali o comunitari in vigore, tranne nel caso di investimenti realizzati da giovani agricoltori. In questo caso il contributo non può essere superiore al 60% delle spese ammissibili. L'aiuto deve essere limitato ai costi aggiuntivi sostenuti non oltre 36 mesi dalla data dell'insediamento per conformarsi ai requisiti.

5.2.3) Definizione di "giovane imprenditore agricolo"

Si definiscono giovani imprenditori agricoli coloro i quali al momento della domanda di contributo:

- hanno età compresa tra 18 e 40 anni e sono titolari d'impresa agricola. Nel caso di società agricola o di società cooperativa, tutti i soci devono avere età compresa tra 18 e 40 anni;
- si sono insediati, per la prima volta, in agricoltura da meno di 5 anni come titolari o contitolari. Nel caso di società, almeno il 50% dei soci si è insediato in agricoltura per la prima volta da meno di 5 anni.

I "giovani imprenditori agricoli" beneficiano per alcune misure di percentuali di contributo più alte rispetto agli altri agricoltori. Tuttavia questa maggiorazione può essere applicata solamente se l'investimento è realizzato entro cinque anni dal primo insediamento in agricoltura, come sopra definito.

5.3) Spese ammissibili

Le spese ammissibili sono definite nelle singole misure di seguito riportate. L'IVA è ammessa solo nei seguenti casi:

- per gli Enti pubblici e gli Organismi di Diritto pubblico;
- per i soggetti privati, qualora non sia recuperabile in alcun modo.

5.3.1) Spese generali

Le spese generali comprendono:

1. la progettazione o la relazione tecnica;
2. le consulenze specialistiche a supporto della progettazione fornite da professionisti abilitati;
3. la direzione dei lavori anche nel caso di lavori in amministrazione diretta;
4. le spese di redazione del piano e il coordinamento della sicurezza nei cantieri di lavoro.

Le spese generali sono riconosciute solo per i lavori a carattere strutturale ed infrastrutturale fino alle percentuali massime, calcolate sull'importo complessivo dei lavori al netto di IVA, sotto riportate:

- a) per gli oneri relativi alla progettazione e direzione lavori nella misura massima, in percentuale dell'importo lavori, del:
 - 10%, per i liberi professionisti;
 - 2% per gli uffici tecnici degli enti pubblici, secondo quanto previsto dalla vigente normativa;
 - 6% per i Consorzi forestali e l'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste - ERSAF - qualora quest'ultimo Ente regionale svolga lavori in convenzione per conto terzi;

- b) per le spese relative alla progettazione e coordinamento del piano di sicurezza dei cantieri di lavoro e quelle relative alla redazione di perizie geologiche/geotecniche nella misura massima del 5% dell'importo dei lavori a base d'asta;
- c) per lavori svolti in amministrazione diretta, progettati e diretti da personale di Enti pubblici o di Consorzi forestali, è riconosciuto un ulteriore onere del 3% sull'importo dei lavori per la direzione del cantiere e la gestione diretta degli operai comprensive delle spese mediche.

Le spese generali, fermo restando le percentuali sopra indicate, non possono complessivamente superare il 12% dell'importo dei lavori, al netto dell'IVA.

L'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste può progettare o dirigere lavori solo per i terreni di proprietà regionale o conferiti in gestione ad ERSAF per tutta la durata del "periodo di impegno" e presenti nel fascicolo aziendale del SIARL.

5.3.2) Spese in economia e in amministrazione diretta

Sono definiti "lavori in economia" le prestazioni volontarie non retribuite, eseguite direttamente dai richiedenti o dai loro familiari, che non sono giustificabili con fatture o documenti equivalenti. I "lavori in economia" sono rendicontati sulla base di prezzi unitari standard dedotti da listini prezzi approvati dalla Regione.

Possono ricorrere ai lavori in economia esclusivamente:

- per le lavorazioni di carattere agronomico-forestale eseguite dal richiedente, collaboratori o dai familiari;
- per la fornitura di piante di origine aziendale, esclusivamente per le aziende agricole in possesso di autorizzazione all'attività vivaistica;
- per la fornitura di altri prodotti di origine aziendale (a titolo esemplificativo: il letame e la paleria).

L'importo dei lavori in economia non deve essere superiore alla quota a carico del richiedente del totale delle spese ammissibili a impianti ultimati. Il contributo erogabile deve quindi essere minore o uguale alla differenza fra il totale delle spese ammissibili a impianti ultimati¹¹ e l'importo dei lavori in economia. Questo limite non si applica per la misura 2.8 "servizi di interesse collettivo prestati dagli operatori agricoli di montagna - contratti di prestazione territoriale e ambientale", in ragione del fatto che i lavori sono costituiti da piccole manutenzioni territoriali svolte totalmente dagli operatori agricoli.

I prodotti aziendali possono essere rendicontati in base ai prezzi massimi riportati:

- nel decreto d.u.o. della D.G. Agricoltura della Regione Lombardia n. 5971 del 06.06.2008;
- nel "Prezzario per i lavori forestali"¹².

Per "lavori in amministrazione diretta" si intendono quelli eseguiti da Enti pubblici e Organismi di Diritto pubblico avvalendosi di proprio personale retribuito.

I lavori in amministrazione diretta possono essere realizzati con le modalità e i limiti previsti dalla normativa sui lavori pubblici e devono essere rendicontati secondo le regole previste dal manuale dell'Organismo Pagatore Regionale per il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013.

A differenza dei lavori in economia, l'importo dei lavori in amministrazione diretta può superare la spesa a carico del beneficiario, purché contenuto nei limiti previsti dalla normativa sui lavori pubblici.

5.3.3) Prezzi base

Per la stima dei costi delle opere si deve tener conto del "Prezzario per i Lavori Forestali" della Regione Lombardia approvato con Approvato con D.d.s. n. 6061 del 1° luglio 2011 e pubblicato sul B.U.R.L., Serie ordinaria n. 27 dell'8 luglio 2011 disponibile sul sito internet www.agricoltura.regione.lombardia.it oppure del "Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche", nella versione aggiornata, disponibile presso la sede «Spazio Regione» della Regione Lombardia, in Via Del Gesù n. 17 - Sondrio e sul sito Internet www.oopp.regione.lombardia.it. Eventuali scostamenti devono essere puntualmente motivati dal progettista, con relative analisi prezzi.

¹¹ Esempio: un investimento ha spese ammissibili di 10.000,00 €. Ipotizzando un contributo del 35%, pari a 3.500,00 €, la quota a carico del richiedente sarebbe di 6.500,00 € (ossia 10.000,00 - 3.500,00). L'importo totale dei lavori in economia non può quindi superare i 6.500,00 €.

¹² Approvato con D.d.s. n. 6061 del 1° luglio 2011 e pubblicato sul B.U.R.L., Serie ordinaria n. 27 dell'8 luglio 2011

Per quanto riguarda gli interventi di cui alle altre misure si dovrà tener conto dell'elenco prezzi riportato sul decreto d.u.o. della D.G. Agricoltura della Regione Lombardia n. 5971 del 06.06.2008 e ss. mm.ii..

Per quanto non espressamente previsto dai preziari sopra indicati, dovrà essere prodotto preventivo analitico dell'intervento.

6) MISURA 2.1 "AIUTI AGLI INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE"

6.1) Chi può presentare domanda

A. impresa Individuale con i seguenti requisiti:

- titolare di partita IVA;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "Imprenditori agricoli" o sezione "coltivatori diretti");
- in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP)¹³ oppure che sia imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;

B. società agricola¹⁴ con i seguenti requisiti:

- titolare di partita IVA;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "imprese agricole");
- in possesso della qualifica di IAP oppure che sia imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;

C. società cooperativa¹⁵ con i seguenti requisiti:

- titolare di partita IVA;
- iscritta all'albo delle società cooperative di lavoro agricolo, di trasformazione di prodotti agricoli propri o conferiti dai soci e/o di allevamento;
- in possesso della qualifica di IAP oppure che sia imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile.

6.1.1) Chi non può presentare domanda

- Gli imprenditori agricoli che beneficino del sostegno al prepensionamento;
- le persone, fisiche o giuridiche, considerate non affidabili¹⁶ ai sensi di quanto stabilito nel "Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni" redatto dall'Organismo Pagatore Regionale (OPR).

6.2) Condizioni per il finanziamento

Al momento della presentazione della domanda, il richiedente deve soddisfare tutte le seguenti condizioni:

• Sufficiente capacità professionale

Il legale rappresentante dell'impresa agricola che richiede l'aiuto o la persona preposta alla direzione dell'impresa stessa deve dimostrare di avere una sufficiente capacità professionale.

La capacità professionale è presunta per le persone che possiedono almeno uno dei seguenti requisiti:

1. siano in possesso dell'attestato di qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) rilasciato¹⁷ dalla provincia;
2. abbiano esercitato per almeno 2 anni attività agricole come capo azienda, come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo;
3. siano in possesso di un titolo di studio di livello universitario, di scuola media superiore, di istituto professionale o centro di formazione professionale nel campo agrario, forestale, veterinario o delle

¹³ Ai sensi del D.Lgs n. 99 del 29 marzo 2004 e della deliberazione di Giunta Regionale n. 20732 del 16.02.2005, pubblicata sul BURL n. 9 serie ordinaria 28.02.2005

¹⁴ Ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs n. 99 del 29 marzo 2004 e dell'articolo 3 dell'allegato 1 della deliberazione di Giunta Regionale n. 20732 del 16/02/2005, pubblicata sul BURL n. 9 serie ordinaria 28.02.2005

¹⁵ Ai sensi del D.M. del Ministero delle Attività produttive del 23 giugno 2004 e successive modifiche e integrazioni

¹⁶ L'affidabilità del richiedente è legata alla sua condotta durante altre operazioni, finanziate dal PSR 2000-2006 o dal PSR 2007-2013. I casi in cui il richiedente risulta inaffidabile sono specificati nel manuale OPR

¹⁷ Ai sensi del d.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004 e della deliberazione di Giunta Regionale n. 20732 del 16/02/2005, pubblicata sul BURL n. 9 serie ordinaria 28/02/2005.

scienze naturali. Nel caso della laurea nel campo delle scienze naturali, la durata complessiva dell'iter scolastico (compresa la formazione professionale) deve essere di almeno 11 anni.

Ai "giovani imprenditori agricoli" può essere accordata una proroga non superiore a 36 mesi, a partire dalla data di ammissione a finanziamento, per soddisfare il presente requisito.

• **Provenienza aziendale della materia prima lavorata**

Nel caso di investimenti relativi alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (tipologia 2.1.2.), almeno il 60% della materia prima lavorata dal richiedente sia di provenienza aziendale, ossia prodotto dal richiedente stesso.

6.3) Tipologie di intervento

- **Tipologia 2.1.1:** Realizzazione e adeguamento dei fabbricati rurali, destinati prevalentemente alla produzione primaria.
- **Tipologia 2.1.2:** Interventi strutturali, acquisto di impianti e attrezzature per le attività di trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
- **Tipologia 2.1.3:** Acquisto di attrezzature per la modernizzazione delle stalle.
- **Tipologia 2.1.4:** Adeguamento e modernizzazione del parco macchine e delle attrezzature.
- **Tipologia 2.1.5:** Colture arbustive e arboree di particolare pregio.

Nel caso in cui l'importo assegnato dalla Regione Lombardia non fosse sufficiente per soddisfare tutte le richieste risultate ammissibili a contributo, si provvederà al soddisfacimento delle domande di finanziamento secondo il seguente ordine prioritario fra le azioni: **2.1.5 – 2.1.2 – 2.1.3 – 2.1.1 – 2.1.4.**

2.1.1: Realizzazione e adeguamento dei fabbricati rurali

Possono essere finanziati gli impianti energetici funzionanti con energie rinnovabili¹⁸ a fini aziendali ed in particolare quelli connessi alla possibile soluzione dei problemi energetici degli insediamenti isolati, quali:

- a) l'utilizzo dell'energia solare;
- b) l'impiego dell'energia idraulica;
- c) gli impianti per l'utilizzo delle biomasse vegetali di provenienza aziendale.

2.1.2: Interventi strutturali, acquisto di impianti e attrezzature per le attività di trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

Possono essere finanziati gli acquisti di impianti e attrezzature destinate alle attività di trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli finalizzati a migliorare gli standard qualitativi ed igienico-sanitario delle produzioni e le modalità di presentazione e confezionamento dei prodotti.

Possono essere finanziati gli interventi riguardanti i prodotti trasformati che rientrano nell'elenco dei prodotti agricoli di cui all'Allegato 1 al *Trattato che istituisce la Comunità Europea*. I settori interessati dalle suddette tipologie di intervento sono esclusivamente i seguenti:

- a) lattiero caseario;
- b) carne;
- c) vitivinicolo;
- d) frutticolo;
- e) olio;
- f) apistico.

¹⁸ Nel rispetto della vigente normativa comunitaria (in particolare al Regolamento (CE) n. 1974/2006 così come modificato ed integrato dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 679/2011 della Commissione 14.07.2011 artt.1 e succ.).

2.1.3: Acquisto di attrezzature per la modernizzazione delle stalle

Possono essere finanziati gli acquisti delle seguenti attrezzature:

- a) impianti per la mungitura (fissi o mobili) dimensionati alle esigenze dell'allevamento;
- b) carri miscelatori;
- c) vasche per la refrigerazione del latte;
- d) raschiatori e nastri trasportatori per la rimozione e il trasferimento del letame;
- e) abbeveratoi automatici;
- f) distributori automatici per l'alimentazione;
- g) poste per bovini, gabbie per vitelli ed analoghe attrezzature per altri allevamenti zootecnici;
- h) altre attrezzature di stalla.

2.1.4: Adeguamento e modernizzazione del parco macchine e delle attrezzature

Possono essere finanziati gli acquisti di nuove macchine e attrezzature agricole per l'ammodernamento del parco macchine.

2.1.5: Colture arbustive e arboree di particolare pregio

Possono essere finanziati:

- 1) introduzione o reintroduzione di colture arbustive ed arboree di particolare pregio che, nel rispetto delle tradizioni locali, si adattino alle condizioni ambientali della zona e contribuiscano alla valorizzazione del territorio e al miglioramento del reddito agricolo, ossia:
 - a) impianti di piccoli frutti (quali lamponi, mirtilli, more, fragole) e piante officinali con varietà selezionate e particolarmente adatte alle condizioni pedoclimatiche della zona;
 - b) ;
 - c) ;
 - d) impianto o reimpianto di altre specie autoctone caratteristiche (quali castagno da frutto, noce da frutto, nocciolo da frutto, piante micorrizzate per la produzione di tartufi e funghi, ecc.);
 - e) reimpianti di uliveti, in sole zone DOP;
- 2) gli impianti e le attrezzature per la difesa delle colture dalla grandine e dal gelo.

Requisiti minimi per gli impianti di piccoli frutti:

dovranno essere eseguiti con il supporto tecnico del Centro didattico sperimentale Fondazione Fojanini di Sondrio e rispondere ai seguenti requisiti minimi:

- superficie minima di intervento una pertica valtellinese su superfici accorpate (688 mq);
- preventiva ed accurata lavorazione del terreno (aratura 30/40 cm di profondità, lavorazioni superficiali, concimazione organica e/o inorganica di fondo);
- sesto di impianto regolare;
- modalità di allevamento adottate negli impianti specializzati (nel caso di rovo e lampone è richiesta l'adozione di sostegno a spalliera);
- cultivar selezionate;
- nessuna coltura nelle interfile;
- disponibilità di acqua per l'irrigazione;
- È richiesto progetto esecutivo redatto da un tecnico professionista abilitato (dott. Agronomo, dott. Forestale, perito agrario).

Per i dati tecnici dei principali piccoli frutti si rimanda la consultazione della pubblicazione "Coltivare i frutti di bosco in Valtellina" riportata al link: http://www.cmsondrio.it/libri/libro_frutti.pdf.

Requisiti minimi per l'impianto di castagno da frutto, noce da frutto, nocciolo da frutto, etc...

- È richiesta una superficie minima d'impianto di una pertica valtellinese su superfici accorpate (688 mq).
- È richiesto progetto esecutivo redatto da un tecnico professionista abilitato (dott. Agronomo, dott. Forestale, perito agrario);

Requisiti minimi per l'impianto di erbe aromatiche e officinali:

- È richiesta una superficie minima d'impianto di una pertica valtellinese su superfici accorpate (688 mq) che può essere suddivisa in almeno mq. 100 per specie;
- È richiesto progetto esecutivo redatto da un tecnico professionista abilitato (dott. Agronomo, dott. Forestale, perito agrario)

Vengono chiamate:

- ❖ "aromatiche" le erbe contenenti particolari sostanze utilizzate per dare sapore e aroma ai cibi, bevande e cosmetici;
- ❖ "officinali" le erbe che contengono principi attivi utilizzabili a scopo terapeutico.

Molte delle specie appartenenti a questi raggruppamenti sono piante molto rustiche e adattabili ed è possibile ritrovarle allo stato spontaneo nei nostri areali. La loro raccolta è stata, infatti, per molti anni, destinata al soddisfacimento del fabbisogno interno al punto di doverne tutelare l'esistenza con leggi protezionistiche.

Accanto alla raccolta di piante spontanee si è così sviluppata la coltivazione di queste specie. Attualmente, pur esistendo impianti estensivi, le produzioni ottenute non sono in grado di soddisfare la crescente domanda interna di materie prime e derivati, ma soprattutto la necessità di disporre di prodotti di ottima qualità, esenti da residui tossici, senza impurità e con la massima presenza di principi attivi.

I presupposti economici, le prospettive di riqualificazione ambientale e il loro interesse agrituristico motivano la scelta di sostenere la coltivazione di erbe officinali e aromatiche finalizzata, oltre al recupero di terreni marginali, all'ottenimento di un prodotto qualitativamente pregiato da destinare al mercato legato all'immagine del territorio.

Gli uffici comunitari si riservano la possibilità di valutare l'introduzione di erbe aromatiche e officinali diverse da quelle sotto riportate, qualora ritenute idonee per la nostra realtà locale.

Di seguito, per le principali specie, si riportano alcuni dati tecnici:

Nome comune Nome scientifico	Settori di impiego (1)	Parte utilizzata	Moltiplic.	Epoca di impianto	Epoca di raccolta	Resa Ql/ha	Durata impianto
Achillea <i>Achillea millefolium</i>	L; E;	pianta intera fiori	Seme	Aprile maggio	Luglio Settembre	40	2
Angelica <i>Angelica arcangelica</i>	L;E;FA;	pianta intera	Seme	Aprile	Agosto	25	2
Assenzio <i>Artemisia absinthium</i>	L;E;	foglie; fiori	Seme	Aprile	Agosto	9	4
Camomilla <i>Matricaria chamomilla</i>	AL;L;E;C;A;	capolini fiorali	Seme	Marzo	Maggio settembre	5	1
Estragone <i>Artemisia dracunculus</i>	AL;L;E;	foglie; fiori	Seme	Marzo	Maggio settembre	150	7
Issopo <i>Hyssopus officinalis</i>	L	Pianta intera; seme	Seme	Marzo	Settembre Luglio	100	5
Lavanda <i>Lavandula spica</i>	L;FI;FA;E,A;	Fiori	Talea	Febbraio marzo	Giugno luglio	60	10
Origano <i>Origanum vulgare</i>	AL;	foglie	Seme	aprile	Giugno settembre	-	-
Maggiorana <i>Origanum majorana</i>	AL;	pianta intera	Seme	marzo	Luglio agosto	-	-
Malva <i>Malva sylvestris</i>	E;FA;FI;A;	foglie, fiori	Seme	Aprile	Luglio settembre	110	3
Melissa <i>Melissa officinalis</i>	L;E;FI;FA;A;	pianta intera	Seme	Marzo aprile	Giugno settembre	120	5
Menta <i>Mentha piperita</i>	L;E;FA;	pianta intera	Rizoma	aprile	giugno	150	3
Ruta <i>Ruta graveolens</i>	L;E;FA;FI;	foglie	Seme	marzo	Aprile maggio	100	8
Santoreggia <i>Santoreja montana</i>	AL;L;E;A;	foglie	Seme	marzo	Luglio agosto	30	4
Timo <i>Tymus vulgaris</i>	E;FE;FA;A;	Foglie, apici	Seme	marzo	In fioritura	3	3
Zafferano <i>Crocus sativus</i>	AL;FA;	Stili fiore	Bulbo	marzo	In fioritura	-	4

(1) A apistico; AL alimentare; E erboristico; L liquoristico; FI fitocosmetico; FA farmaceutico.

6.4) Interventi non ammissibili

Non possono essere finanziati:

- 1) l'acquisto di terreni e di fabbricati;
- 2) l'acquisto di animali;
- 3) l'acquisto di diritti di produzione agricola;
- 4) colture annuali;
- 5) l'acquisto di impianti per l'utilizzo di biomasse vegetali che non siano di provenienza aziendale;¹⁹
- 6) le opere di manutenzione ordinaria;
- 7) gli impianti energetici finalizzati alla vendita di energia;
- 8) drenaggi, impianti e opere di irrigazione, a meno che tali interventi permettano di ridurre di almeno il 25% il precedente consumo di acqua;

6.5) Condizioni, limiti e divieti

Ai fini della conformità alla normativa comunitaria sugli aiuti di stato, la misura 2.1 (a esclusione della tipologia d'intervento 2.1.2 che fa riferimento alle condizioni previste per la misura 2.3) deve rispettare le condizioni di cui al Reg. CE n. 1857/2006, e in particolare:

- 1) gli aiuti siano concessi a piccole e medie imprese agricole (aziende agricole) attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- 2) gli aiuti non siano concessi in relazione alle spese per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
- 3) gli aiuti non siano concessi ad attività connesse all'esportazione (connessi ai quantitativi esportati, costituzione e gestione della rete di distribuzione, spese correnti per attività d'esportazione);
- 4) gli aiuti non siano condizionati all'impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- 5) gli aiuti non siano concessi alle imprese in difficoltà: per le PMI ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, paragrafo 7 del Reg. (CE) n. 800/2008;
- 6) l'importo globale degli aiuti concessi a una singola impresa non può superare 400.000 € erogati su un qualsiasi periodo di tre esercizi o 500.000,00 € se l'azienda si trova in zona svantaggiata o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii) del Reg. (CE) n. 1698/2005, designate dagli stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso regolamento;
- 7) gli aiuti non siano concessi contravvenendo ai divieti o alle restrizioni stabiliti nei regolamenti del Consiglio che istituiscono organizzazioni comuni di mercato, anche se tali divieti o restrizioni interessino solo il sostegno comunitario;
- 8) in relazione alla possibilità di cumulo:
 - a) gli aiuti non possono essere cumulati con altri aiuti di stato di cui all'art. 87 paragrafo 1 del trattato né con i contributi finanziari degli Stati, inclusi quelli di cui all'art. 88 paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 1698/2005, né con altri contributi finanziari della Comunità, relativamente agli stessi costi ammissibili, se sono superate le soglie di intensità specificate dal Reg.(CE) n. 1857/06;
 - b) gli aiuti non possono essere cumulati con aiuti de minimis nel settore dell'agricoltura ai sensi del Reg. (CE) n. 1535/2007, relativamente agli stessi costi ammissibili o allo stesso progetto di investimento, se sono superate le soglie di intensità specificate dal Reg.(CE) n. 1857/06.

Ulteriori specifici limiti e divieti da applicare ai comparti produttivi riportati nella sottostante tabella.

¹⁹ L'acquisto non è ammesso se il richiedente non dimostra di disporre delle sufficienti estensioni di boschi da cui ricavare, nel rispetto delle Norme Forestali Regionali, la necessaria quantità di legna.

Comparto	Categoria di interventi ammissibili	Limiti e divieti
BOVINO DA CARNE	<ul style="list-style-type: none"> o Interventi relativi alla linea vacca-vitello o miglioramento della qualità, della protezione dell'ambiente, dell'igiene e del benessere degli animali, delle condizioni di sicurezza e di lavoro o contenimento dei costi di produzione o risparmio energetico o incremento dei livelli di biosicurezza 	<ul style="list-style-type: none"> o Non aumentare la capacità produttiva attraverso l'aumento del numero dei posti in stalla. Tale condizione non vale per le produzioni biologiche realizzate da aziende iscritte al relativo elenco regionale e per la linea vacca-vitello o in caso di costruzione di nuove stalle e contestuale dismissione delle esistenti, deve essere dimostrato il cambio di destinazione d'uso delle stalle esistenti o per valutare la capacità produttiva aziendale, si evidenzia che un bovino adulto corrisponde a 3 vitelli
SUINO	<ul style="list-style-type: none"> o miglioramento della qualità, della protezione dell'ambiente, dell'igiene e del benessere degli animali, delle condizioni di sicurezza e di lavoro o risparmio energetico o incremento dei livelli di biosicurezza 	<ul style="list-style-type: none"> o non aumentare la capacità produttiva attraverso l'aumento del numero dei posti in porciaia. Tale condizione non vale per le produzioni biologiche realizzate da aziende iscritte al relativo elenco regionale o in caso di costruzione di nuove porciaie e contestuale dismissione delle esistenti, deve essere dimostrato il cambio di destinazione d'uso delle porciaie esistenti o per valutare la capacità produttiva aziendale, si evidenzia che una scrofa corrisponde a 6,5 suini all'ingrasso
AVICOLO DA CARNE	<ul style="list-style-type: none"> o miglioramento della qualità, della protezione dell'ambiente, dell'igiene e del benessere degli animali, delle condizioni di sicurezza e di lavoro o contenimento dei costi di produzione o risparmio energetico o incremento dei livelli di biosicurezza 	<ul style="list-style-type: none"> o per gli allevamenti di polli, non aumentare la capacità produttiva attraverso l'aumento del numero dei posti in allevamento. Tale condizione non vale per le produzioni biologiche realizzate da aziende iscritte al relativo elenco regionale o in caso di costruzione di nuovi fabbricati per l'allevamento e contestuale dismissione degli esistenti, deve essere dimostrato il cambio di destinazione d'uso dei fabbricati esistenti
BOVINO DA LATTE	<ul style="list-style-type: none"> o miglioramento della qualità, della protezione dell'ambiente, dell'igiene e del benessere degli animali, delle condizioni di sicurezza e di lavoro o contenimento dei costi di produzione o risparmio energetico, o adeguamento degli impianti alle norme sanitarie o incremento dei livelli di biosicurezza 	<ul style="list-style-type: none"> o non aumentare la capacità produttiva, attraverso l'aumento del numero dei posti in stalla. In deroga a quanto sopra, sono ammissibili gli investimenti che comportano un aumento della capacità produttiva solo nel caso in cui il richiedente si impegni a garantire il possesso delle quote di produzione di latte⁹. o nel caso in cui al momento della richiesta di liquidazione saldo, il beneficiario non sia ancora in grado di garantire il possesso delle quote di produzione di latte sufficienti per la propria azienda, il contributo può essere erogato solo in presenza di polizza fideiussoria accesa a garanzia dell'impegno assunto. L'impegno deve essere inderogabilmente rispettato, pena la decadenza totale del contributo, entro e non oltre il 15 dicembre successivo alla richiesta del saldo del contributo. È possibile, per motivate necessità richiedere all'OPR un'unica proroga di un anno della durata della fideiussione al termine della quale si dovranno possedere le quote necessarie a garantire la produzione della propria azienda
EQUINO	<ul style="list-style-type: none"> o allevamento di equini per la produzione di carne e di equini da riproduzione 	<ul style="list-style-type: none"> o nel caso di allevamento di equini da riproduzione, sono ammissibili gli investimenti limitatamente alle fattrici e ai puledri fino alla doma o fino al compimento del terzo anno di età
UOVA	<ul style="list-style-type: none"> o miglioramento della qualità, della protezione dell'ambiente, dell'igiene e del benessere degli animali, delle condizioni di sicurezza e di lavoro o contenimento dei costi di produzione o risparmio energetico o adeguamento delle misure di biosicurezza aziendale 	<ul style="list-style-type: none"> o non aumentare la capacità produttiva aziendale preesistente attraverso l'aumento del numero dei posti in allevamento. Tale condizione non vale per le produzioni biologiche realizzate da aziende iscritte al relativo elenco regionale
MIELE	<ul style="list-style-type: none"> o investimenti relativi al laboratorio di smielatura 	<ul style="list-style-type: none"> o sono esclusi investimenti che prevedono l'acquisto di arnie, strumenti per l'attività nomadistica e relative macchine per la movimentazione, finanziabili ai sensi del Reg. (CE) 797/04

Comparto	Categoria di interventi ammissibili	Limiti e divieti
VITIVINICOLO	<ul style="list-style-type: none"> o vinificazione, elaborazione, imbottigliamento e commercializzazione, solo se relativi a uve e vini di qualità (V.Q.P.R.D. e I.G.T.) che rispettino i disciplinari di produzione delle zone interessate 	<ul style="list-style-type: none"> o le uve e i vini di qualità (V.Q.P.R.D. e I.G.T.) oggetto dell'investimento devono costituire almeno l'85% del prodotto aziendale finale. Il contributo concesso è commisurato alla percentuale di prodotto di qualità rispetto al prodotto totale. o sono esclusi gli investimenti finanziabili ai sensi del Regolamento (CE) 1493/1999 relativi a nuovi impianti, reimpianti, riconversione e ristrutturazione di vigneti e tutte le Misure previste dall'Organizzazione Comune di Mercato del settore vitivinicolo
ORTOFRUTTA	<ul style="list-style-type: none"> o tutti gli investimenti per i beneficiari non soci di Organizzazioni dei Produttori riconosciute ai sensi del Regolamento (CE) 2200/1996; o per i beneficiari soci di Organizzazioni dei Produttori: nuovi impianti frutticoli; strutture relative a attività di produzione, trasformazione, lavorazione e conservazione; impianti relativi alla trasformazione e conservazione; impianti antigrandine e antibirina; impianti fissi per irrigazione e fertirrigazione; serre e strutture fisse per la coltivazione in condizioni protette; hardware e software connessi a nuovi macchinari e impianti 	<ul style="list-style-type: none"> o non deve essere aumentata la capacità produttiva dei prodotti che beneficiano dell'indennità comunitaria di ritiro¹¹; albicocche, angurie, arance, cavolfiori, clementine, limoni, mandarini, melanzane, mele, meloni, nettarine, pere, pesche, pomodori, satsuma, uve da tavola. Tale condizione non vale per i prodotti DOP e IGP e per le produzioni biologiche realizzate da aziende iscritte al relativo elenco regionale. o sono esclusi gli investimenti che possono essere attuati dai beneficiari soci di Organizzazioni dei Produttori, nell'ambito dei Programmi Operativi. In particolare: riconversioni varietali orticole e frutticole, queste ultime limitatamente ad impianti già esistenti; personale al servizio dell'O.P. per il programma operativo, attività commerciale, assistenza tecnica, lotta integrata; materiali e parti di impianti mobili per irrigazione e fertirrigazione (es. manichette); materiali di copertura per colture e serre (teli, materiali pacciamanti, reti ombreggianti); operazioni colturali (cimature, diradamenti, ecc.); macchinari specifici per operazioni colturali (es. trapiantatrice per insalata, raccogliatrice automatica per pomodoro); impianti relativi alla lavorazione dei prodotti; spese per assistenza tecnica e materiali per applicazione disciplinari lotta integrata; hardware e software relativi a impianti e macchinari già esistenti
CEREALI	<ul style="list-style-type: none"> o miglioramento della qualità o riconversione varietale, compresa quella biologica o protezione dell'ambiente o contenimento dei costi di produzione o risparmio energetico o miglioramento delle condizioni di sicurezza e di lavoro 	<ul style="list-style-type: none"> o non deve essere aumentata la capacità produttiva aziendale preesistente. Tale condizione non vale per le produzioni biologiche realizzate da aziende iscritte al relativo elenco regionale
FLOROVIVAISMO	<ul style="list-style-type: none"> o miglioramento della qualità, della protezione dell'ambiente, delle condizioni di sicurezza e di lavoro o contenimento dei costi di produzione o risparmio energetico o le avanserre solo se fanno parte della struttura produttiva finanziata 	<ul style="list-style-type: none"> o sono escluse nuove serre, ad eccezione di quelle ad alta innovazione tecnologica per il risparmio energetico e la riduzione dei consumi idrici e alla salvaguardia ambientale. o sono escluse strutture e attrezzature destinate alla vendita al dettaglio di prodotti non aziendali, ossia garden center, avanserre e similari
ENERGETICO	<ul style="list-style-type: none"> o tutti gli investimenti 	<ul style="list-style-type: none"> o sono esclusi gli investimenti che prevedono l'utilizzo di scarti e/o rifiuti di origine non prevalentemente agricola, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2, dell'articolo 185 "Limiti al campo di applicazione", del decreto legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008 (pubblicato sulla GU n. 24 del 29 gennaio 2008), che considera sottoprodotti: materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas

Per i comparti non indicati nella tabella, sono invece ammissibili tutti gli interventi senza limitazioni, ferme restando le esclusioni di cui al precedente paragrafo 6.4.

6.6) Costi finanziabili e ammontare dei finanziamenti

Tipologia di intervento	Richiedente	Spesa massima ammessa all'anno €	Percentuale contribuito	Contributo massimo €
2.1.2	tutti	30.000,00	40%	12.000,00
2.1.1, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5	giovani imprenditori agricoli ²⁰	30.000,00	45%	13.500,00
	altri richiedenti	30.000,00	35%	10.500,00

6.7) Priorità

Titoli di graduatoria sono:

- Imprese agricole condotte da giovani agricoltori
- Imprese familiari (si intende per impresa familiare agricola quella in cui il lavoro è svolto dai familiari eventualmente coadiuvati solo da salariati stagionali)
- Imprenditori agricoli a titolo principale (iscritto all'albo I.A.P. della Provincia di Sondrio)
- Imprese agricole biologiche
- Imprese agricole aderenti alle misure agro ambientali (misura 214 P.S.R. 2007-2013)
- Introduzione di attività e/o tecniche innovative (dovranno essere specificate con idonea dichiarazione da allegare alla domanda)
- Imprese agricole che inviano il bestiame in alpeggio (dovrà essere indicato in quale alpeggio/alpeggi e il numero di capi inviati da allegare alla domanda)
- Imprese agricole aderenti a consorzi o marchi di tutela dei prodotti (dovrà essere specificato con idonea dichiarazione da allegare alla domanda)

Ad ogni titolo verrà assegnato un punteggio pari ad 1.

Gli elementi che danno diritto all'attribuzione dei punti di priorità devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

Per quanto riguarda inoltre la tipologia 2.1.4. saranno finanziate prioritariamente le seguenti macchine ed attrezzature:

- Ventilatori per essiccatoi per foraggio;
- Carri mungitori;
- Piccole trattrici da montagna idonee per lavorare nei terreni terrazzati vitati;
- Piccole trattrici da montagna idonee per lavorare in presenza di forti pendenze trasversali;
- Carri raccolta frutta semoventi o trainati;
- Atomizzatori;

per le quali verrà assegnato un punteggio pari a 3. Nel caso in cui il richiedente preveda nella stessa domanda più acquisti il punteggio verrà assegnato in base alla voce di spesa prevalente come da preventivo allegato alla richiesta.

Nel caso in cui l'importo assegnato dalla Regione Lombardia non fosse sufficiente per soddisfare tutte le richieste risultate ammissibili a contributo, si provvederà al soddisfacimento delle domande di finanziamento secondo il seguente ordine prioritario fra le azioni: **2.1.5 – 2.1.2 – 2.1.3 – 2.1.1 – 2.1.4.**

A parità di punteggio le domande verranno ordinate in base alla data di presentazione a SIARL ed al numero della domanda.

Qualsiasi soggetto che abbia presentato richiesta di contributo ed abbia acquisito regolare provvedimento di finanziamento che, successivamente all'accettazione dello stesso, non abbia realizzato i lavori o non abbia provveduto all'acquisto delle dotazioni autorizzate, verrà

²⁰ Per investimenti realizzati entro 5 anni dall'insediamento (vedi paragrafo 5.2.3)

automaticamente penalizzato con una riduzione di 30 punti nell'attribuzione del punteggio di priorità nella presentazione di successive domande di aiuto nei prossimi due anni.

Questa penalizzazione non si applica:

- qualora il beneficiario invii alla Comunità Montana, entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione al finanziamento, la propria decisione irrevocabile di rinuncia al contributo;
- qualora la mancata esecuzione dei lavori e/o il mancato acquisto delle attrezzature sia determinato da cause di forza maggiore²¹.

6.8) Allegati da presentare a corredo delle domande:

1. Copia cartacea della domanda firmata in originale con fotocopia del documento di identità in corso di validità;
2. scheda di misura compilata in ogni sua parte²²;
3. progetto o relazione o altra documentazione tecnica o amministrativa richiesta dalla comunità montana, (che può essere differente a seconda della tipologia)²³;
4. dichiarare, se ricorre il caso, di avere richiesto per gli interventi previsti dalla presente misura, il finanziamento anche con altre "fonti di aiuto", specificando quali;
5. assenso del proprietario ad effettuare gli interventi oggetto della domanda (solo se il richiedente non sia proprietario del terreni e/o dell'immobile), oppure copia del contratto d'affitto o documento comprovante il possesso dell'esito della procedura prevista dall'art. 16 della Legge n. 203 del 1982 "Norme sui contratti agrari";
6. autocertificazione²⁴, riferita alla situazione del giorno di presentazione della domanda, dichiarando:
 - di rientrare nella definizione di "piccola o media impresa" data dall'allegato 1 del Reg. CE 70/2001 (non necessaria per gli enti pubblici e per le singole persone fisiche);
 - di rispettare le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e sicurezza;
 - di rispettare i requisiti comunitari di nuova introduzione;
 - di essere in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte relativamente al versamento del prelievo supplementare dovuto;
 - che gli interventi richiesti rispettano la normativa esistente relativa al benessere degli animali;
 - che gli interventi richiesti sono finalizzati a ridurre i costi di produzione;
 - che almeno il 60% della materia prima lavorata è di provenienza aziendale (solo per misura 2.1, tipologia 2.1.2).

In caso di accoglimento della domanda di contributo il richiedente dovrà presentare alla Comunità Montana:

- eventuali integrazioni richieste dagli uffici;
- certificato di conformità dei locali, ove andranno installate le attrezzature, alle norme igienico sanitarie;
- dichiarazione di agibilità per l'attività in oggetto;
- fatture quietanzate, bonifici e liberatorie relative all'acquisto delle attrezzature.

²¹ Per le cause di forza maggiore si fa riferimento a quanto indicato nel "manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni" del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 realizzato dall'Organismo Pagatore Regionale

²² Compresa quindi di ogni dichiarazione richiesta dalla misura per l'ottenimento dei punteggi di priorità.

²³ Per esempio:

- preventivo di spesa della ditta fornitrice per impianti ed attrezzature da acquistare;
- ogni dichiarazione richiesta dalla misura per l'ottenimento dei punteggi di priorità;
- per quanto riguarda l'impianto di: piccoli frutti, erbe aromatiche ed officinali, castagno da frutto, noce da frutto, etc.: progetto esecutivo composto da relazione tecnica, planimetria catastale con individuazione area intervento, particolari costruttivi impianto e sistema irrigazione, computo metrico estimativo, documentazione fotografica;
- per quanto riguarda gli impianti e le attrezzature per la difesa delle colture dalla grandine e dal gelo: preventivo di spesa con particolari costruttivi della ditta fornitrice.

²⁴ Redatta su modelli predisposti dalla Comunità montana secondo quanto previsto dal D.P.R. 445 del 28/12/2000, articoli 46 e 47. Per l'oggetto dettagliato dell'autocertificazione, vedi i paragrafi precedenti (condizioni per il finanziamento; limiti e divieti).

7) MISURA 2.2 "MIGLIORAMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ E FUNZIONALITÀ DEGLI ALPEGGI E DEI PASCOLI MONTANI"

7.1) Chi può presentare domanda

1. I proprietari pubblici²⁵ e privati, singoli o associati di alpeggi (o malghe) e di pascoli.
2. Gli affittuari pubblici e privati, singoli o associati di alpeggi (o malghe) e di pascoli che abbiano sottoscritto un contratto di affitto di durata non inferiore a 5 anni.

7.2) Chi non può presentare domanda

Le imprese agricole proprietarie di alpeggi (o malghe) e di pascoli²⁶.

7.3) Tipologie di intervento

- 2.2.1: Manutenzione straordinaria²⁷, ristrutturazione, ampliamento e adeguamento igienico-sanitario dei fabbricati adibiti alla produzione primaria.
- 2.2.3: Adeguamento o costruzione di opere per la raccolta e la distribuzione dell'acqua sia per i fabbricati, sia per l'abbeverata del bestiame.
- 2.2.4: Adeguamento o collegamento alla rete principale di elettrodotti o di opere di approvvigionamento energetico rinnovabili e a basso inquinamento, quali centraline idroelettriche (turbine), pannelli fotovoltaici, caldaie che utilizzino biomasse vegetali.
- 2.2.5: Interventi strutturali, acquisto di impianti e attrezzature per la produzione, lavorazione e trasformazione del latte e per la conservazione dei prodotti derivati.
- 2.2.6: Acquisto di attrezzature (teleferiche, gru a cavo, blonden) per il trasporto dei materiali e dei prodotti d'alpe.

Nel caso in cui l'importo assegnato dalla Regione Lombardia non fosse sufficiente per soddisfare tutte le richieste risultate ammissibili a contributo, si provvederà prioritariamente al soddisfacimento delle domande di finanziamento finalizzate alla risoluzione delle non conformità segnalate dal Dipartimento Veterinario dell'A.s.l..

Nel solo caso della tipologia 2.2.5, possono essere finanziati gli interventi riguardanti i prodotti trasformati che rientrano nell'elenco dei prodotti agricoli di cui all'Allegato 1 al *Trattato che istituisce la Comunità Europea*. I settori interessati dalle suddette tipologie di intervento sono esclusivamente i seguenti:

- a) lattiero caseario;
- b) carne;
- c) vitivinicolo;
- d) frutticolo;
- e) olio;
- f) apistico.

7.4) Condizioni, limiti e divieti

Ai fini della conformità alla normativa comunitaria sugli aiuti di stato, la misura 2.2 (a esclusione della tipologia d'intervento 2.2.5 che fa riferimento alle condizioni previste per la misura 2.3) deve rispettare le condizioni di cui al Reg. CE n. 1857/2006, e in particolare quelle riportate ai punti da 1 a 8 del precedente paragrafo 6.5.

²⁵ I consorzi forestali o d'alpeggio con personalità giuridica pubblica sono soggetti pubblici.

²⁶ Qualora l'alpeggio o il pascolo sia di proprietà di una impresa agricola, l'intervento in questione va ricondotto alla precedente misura 2.1 "Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole"

²⁷ Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni, per manutenzione straordinaria si intendono le opere finalizzate alla conservazione dei fabbricati senza modificare la tipologia e la struttura. Si tratta di interventi di una certa rilevanza realizzati periodicamente secondo le necessità delle aziende (quali il rifacimento del tetto completo di tutte le opere, rifacimento generale degli impianti, ecc.), i cui costi gravano normalmente sotto la voce ammortamenti del bilancio aziendale.

Inoltre non sono ammissibili:
a) le opere di ordinaria manutenzione;
b) gli interventi indicati nella sottostante tabella.

Tipologia	Categoria di interventi ammissibili	Limiti e divieti
Fabbricati Impianti	<ul style="list-style-type: none"> o Interventi integrati di manutenzione straordinaria; o Ristrutturazione di fabbricati esistenti comprensivi di impianti e di attrezzature fisse; o Realizzazione ex novo di locali e strutture a completamento dell'esistente; o Installazione di impianti e di attrezzature fisse e sistemi di mungitura mobile 	<ul style="list-style-type: none"> o Conformità degli impianti alla normativa²⁸ per la trasformazione del latte negli alpeggi o L'adeguamento delle strutture per la trasformazione lattiero casearia vincola il proprietario o l'affittuario all'effettiva monticazione con bovini per almeno cinque anni o non sono finanziati interventi che prevedano l'esclusivo acquisto di attrezzature; o Non sono finanziati interventi di sostituzione;
Opere di approvvigionamento energetico	<ul style="list-style-type: none"> o Elettrodotti o Centraline idroelettriche (turbina) o Investimenti per il risparmio energetico, o Pannelli fotovoltaici; 	<ul style="list-style-type: none"> o Le centraline idroelettriche ed i pannelli fotovoltaici devono essere dimensionati in base ai fabbisogni dell'alpeggio ed in ogni caso non possono mai essere superiori ad 1 MW di potenza.
Opere di approvvigionamento idrico	<ul style="list-style-type: none"> o Realizzazione di acquedotti o adeguamento di quelli esistenti; o Costruzione e o ripristino di punti di abbeverata (vasche, pozze, fontane, ecc.) 	
Viabilità	<ul style="list-style-type: none"> o Adeguamento e/o realizzazione di viabilità interna di servizio delle malghe e dei pascoli, ed eventuali piazzole di sosta per i carri di mungitura o Adeguamento e/o realizzazione di strade di collegamento tra malghe confinanti 	<ul style="list-style-type: none"> o La progettazione deve essere redatta in conformità alle linee guida per la progettazione della viabilità agro-silvo-pastorale in Lombardia redatto a cura dell'Istituto di Idraulica Agraria dell'Università degli Studi di Milano su iniziativa della D.G. Agricoltura o I collegamenti tra malghe possono essere finanziati solo se previsti dal piano VASP o Gli interventi relativi alla presente tipologia non possono superare, congiuntamente a quelli previsti dalla tipologia seguente, il 25% della spesa complessivamente ammessa per l'intervento;
Sistemazioni erosioni e dissesti	<ul style="list-style-type: none"> o Tutti gli investimenti 	<ul style="list-style-type: none"> o Ricorrere laddove possibile, all'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica o Gli interventi relativi alla presente tipologia non possono superare, congiuntamente a quelli previsti dalla tipologia precedente, il 25% della spesa complessivamente ammessa per l'intervento;

²⁸ Es. "Linee guida per l'applicazione del D.P.R. 14 gennaio 1997, n. 54 alla trasformazione del latte negli alpeggi della Regione Lombardia" state approvate con d.g.r. 19 marzo 1999, n° 42036 e modificate con d.g.r. n.15585 del 12 dicembre 2003.

del punteggio di priorità nella presentazione di successive domande di aiuto nei prossimi due anni.

Questa penalizzazione non si applica:

- qualora il beneficiario invii alla Comunità Montana, entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione al finanziamento, la propria decisione irrevocabile di rinuncia al contributo;
- qualora la mancata esecuzione dei lavori e/o il mancato acquisto delle attrezzature sia determinato da cause di forza maggiore²⁹.

7.7) Allegati da presentare a corredo delle domande:

1. Copia cartacea della domanda firmata in originale con fotocopia del documento di identità in corso di validità;
2. Scheda di misura compilata in ogni sua parte³⁰;
3. progetto o relazione o altra documentazione tecnica o amministrativa richiesta dalla comunità montana, (che può essere differente a seconda della tipologia)³¹;
4. copia del verbale ispettivo del Dipartimento di prevenzione veterinaria dell'ASL di Sondrio;
5. dichiarare, se ricorre il caso, di avere richiesto per gli interventi previsti dalla presente misura, il finanziamento anche con altre "fonti di aiuto", specificando quali;
6. assenso del proprietario ad effettuare gli interventi oggetto della domanda (solo se il richiedente non sia proprietario dei terreni e/o dell'immobile), oppure copia del contratto d'affitto o documento comprovante il possesso dell'esito della procedura prevista dall'art. 16 della Legge n. 203 del 1982 "Norme sui contratti agrari";
7. autocertificazione³², riferita alla situazione del giorno di presentazione della domanda, dichiarando:
 - di rientrare nella definizione di "piccola o media impresa" data dall'allegato 1 del Reg. CE 70/2001 (non necessaria per gli enti pubblici e per le singole persone fisiche);
 - di rispettare le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e sicurezza;
 - di rispettare i requisiti comunitari di nuova introduzione;
 - di essere in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte relativamente al versamento del prelievo supplementare dovuto;
 - che gli interventi richiesti rispettano la normativa esistente relativa al benessere degli animali;
 - che gli interventi richiesti sono finalizzati a ridurre i costi di produzione.

In caso di accoglimento della domanda di contributo il richiedente dovrà presentare alla Comunità Montana:

- eventuali integrazioni richieste dagli uffici;
- il progetto esecutivo (se non già presentato);
- delibera di approvazione del progetto esecutivo (nel caso di proprietario pubblico e se non già presentata);
- dichiarazione attestante la conformità del progetto alle vigenti norme urbanistiche - edilizie - igienico sanitarie - di sicurezza - ambientale e paesistica;
- fatture quietanzate, bonifici e liberatorie relative all'acquisto delle attrezzature.

²⁹ Per le cause di forza maggiore si fa riferimento a quanto indicato nel "manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni" del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 realizzato dall'Organismo Pagatore Regionale

³⁰ Compresa quindi di ogni dichiarazione richiesta dalla misura per l'ottenimento dei punteggi di priorità.

³¹ Per esempio:

per le dotazioni:

- preventivo di spesa della ditta fornitrice per impianti ed attrezzature da acquistare;

per le opere:

- progetto almeno preliminare costituito da: relazione tecnica illustrativa, calcolo sommario della spesa, corografia scala 1:10.000, planimetria generale e schemi grafici atti ad individuare le opere in progetto;
- **dichiarazione di assenso del proprietario all'esecuzione dell'intervento (in caso di affitto);**
- copia dell'atto costitutivo e dello statuto (nel caso di Consorzi)
- dichiarazione di proprietà del fabbricato o del terreno oggetto dell'intervento (nel caso di proprietari privati)

³² Redatta su modelli predisposti dalle Comunità montane secondo quanto previsto dal D.P.R. 445 del 28/12/2000, articoli 46 e 47. Per l'oggetto dettagliato dell'autocertificazione, vedi i paragrafi precedenti (condizioni per il finanziamento; limiti e divieti).

11) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

11.1) Quando presentare la domanda

Le domande possono essere presentate nel periodo compreso dal 01 marzo al 15 aprile.

Qualora la data d'inizio o termine coincida con un giorno di chiusura degli uffici regionali, essa è automaticamente spostata al primo giorno lavorativo successivo.

11.2) A chi presentare la domanda

Le domande di finanziamento devono essere presentate alla Comunità Montana Valtellina di Sondrio.

Nel caso del Comune di Sondrio (comune montano non appartenente alla C.M.) le domande dovranno essere presentate alla Comunità Montana Valtellina di Sondrio.

Nel caso d'acquisto di impianti, attrezzature, macchine, ecc... le domande di contributo dovranno essere presentate alla comunità montana nel cui territorio ricade il centro aziendale.

11.3) Come presentare la domanda

Le domande di contributo possono essere presentate solo in forma elettronica, attraverso il SIARL (Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia). La domanda può essere compilata e presentata direttamente dalle imprese interessate oppure da altri soggetti dalle stesse delegati (CAA, Organizzazioni Professionali di categoria, Studi professionali), abilitati all'accesso al sistema. La richiesta di abilitazione deve essere inoltrata alla Struttura responsabile dell'amministrazione del SIARL, che rilascerà i necessari codici di accesso.

La domanda s'intende regolarmente presentata quando è stata compilata, chiusa e inviata elettronicamente all'ente competente entro le ore 24.00 dell'ultimo giorno stabilito dal bando della comunità montana. Tutte le domande che, dopo tale data, non sono state chiuse a sistema, sono da considerarsi non valide e, pertanto, non ricevibili.

Per poter accedere agli aiuti rimane l'obbligo per i richiedenti di aggiornare il fascicolo aziendale tramite i CAA (Centri Autorizzati di Assistenza Agricola) riconosciuti dalla Regione Lombardia. Il fascicolo aziendale dei comuni e degli altri soggetti pubblici può essere costituito e/o aggiornato dalla comunità montana, purché non siano dichiarate particelle e allevamenti gestiti dai medesimi.

Fasi dell'inoltro della domanda:

- accedere al sito www.agricoltura.regione.lombardia.it, nella sezione dedicata al Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL)³³
- registrarsi: il sistema rilascia i codici di accesso personali (nome utente e password). Le informazioni relative all'accesso al Modello Unico di domanda informatizzato sono reperibili anche presso la Direzione Generale Agricoltura, le Province, le Organizzazioni Professionali Agricole e presso i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA);
- compilare il modello di domanda per gli aiuti articolo 24 l.r. 31/2008;
- inviare la domanda per via telematica alla Comunità Montana Valtellina di Sondrio;
- il SIARL rilascia al richiedente una ricevuta attestante la data di presentazione alla comunità montana, che coincide con l'avvio del procedimento;
- stampare la domanda e firmarla in originale;
- entro e non oltre i 10 giorni continuativi successivi alla data di presentazione della domanda a SIARL, far pervenire alla comunità montana la copia cartacea della domanda e la documentazione di cui al punto successivo. Nel caso in cui la domanda e la documentazione allegata venissero spedite per posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede la data della raccomandata.

³³ Nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL) sono stati costituiti l'anagrafe delle imprese agricole ed il fascicolo aziendale, che contengono le informazioni certificate di carattere generale relative alle imprese. A partire da tale sistema è stato sviluppato il modello di domanda informatizzato, direttamente collegato all'anagrafe delle imprese agricole e al fascicolo aziendale, attraverso il quale è possibile compilare e presentare alle Comunità montane le domande di finanziamento relative all'art. 24 della l.r. 31/2008. La costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale consente la compilazione automatica della parte generale del modello di domanda, alla quale è collegata una scheda di misura che contiene dati e informazioni specifiche della misura.

Le domande presentate possono essere modificate per la correzione di eventuali errori entro 10 giorni dalla data di presentazione a SIARL.

11.4) Documentazione obbligatoria da allegare alla domanda

1. Copia cartacea della domanda firmata in originale con fotocopia del documento di identità in corso di validità;
2. copia di eventuali permessi, autorizzazioni o DIA prescritti dalla normativa vigenti per poter realizzare l'intervento;
3. scheda di misura compilata in ogni sua parte;
4. progetto o relazione o altra documentazione tecnica o amministrativa richiesta dalla comunità montana, (che può essere differente a seconda della misura e della tipologia);
5. copia del verbale ispettivo del Dipartimento di prevenzione veterinaria dell'ASL di Sondrio (solo per misura 2.2);
6. dichiarare, se ricorre il caso, di avere richiesto per gli interventi previsti dalla presente misura, il finanziamento anche con altre "fonti di aiuto", specificando quali;
7. assenso del proprietario ad effettuare gli interventi oggetto della domanda (solo se il richiedente non sia proprietario dei terreni e/o dell'immobile), oppure copia del contratto d'affitto o documento comprovante il possesso dell'esito della procedura prevista dall'art. 16 della Legge n. 203 del 1982 "Norme sui contratti agrari";
8. autocertificazione³⁴, riferita alla situazione del giorno di presentazione della domanda, dichiarando:
 - di rientrare nella definizione di "piccola o media impresa" data dall'allegato 1 del Reg. CE 70/2001 (non necessaria per gli enti pubblici e per le singole persone fisiche);
 - di rispettare le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e sicurezza;
 - di rispettare i requisiti comunitari di nuova introduzione;
 - di essere in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte relativamente al versamento del prelievo supplementare dovuto;
 - che gli interventi richiesti rispettano la normativa esistente relativa al benessere degli animali;
 - che gli interventi richiesti sono finalizzati a ridurre i costi di produzione;
 - che almeno il 60% della materia prima lavorata è di provenienza aziendale (solo per misura 2.1, tipologia 2.1.2).

11.4.1 Pareri di compatibilità delle aree protette e siti natura 2000

Qualora l'intervento ricada, in tutto o in parte, in parchi o riserve o di siti natura 2000, i relativi enti gestori esprimono il parere di compatibilità entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta completa di progetto o di relazione. Il termine è ridotto a trenta giorni in caso di varianti (paragrafo 15.2).

Il parere di compatibilità ha come oggetto:

- le possibili conseguenze negative dell'intervento sulle zone facenti parte della rete "Natura 2000" (Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale);
- le possibili conseguenze negative dell'intervento sull'area protetta o sulla scelta delle specie vegetali da utilizzare.

In tutti i casi, il parere si intende provvisoriamente acquisito qualora l'ente gestore non comunichi il diniego entro il termini sopra indicati: la comunità montana proseguirà l'istruttoria tenendo conto di eventuali pareri che dovessero giungere prima della chiusura del procedimento.

Il parere dell'ente gestore non è mai richiesto nei seguenti casi:

- tipologia 2.1.2: Acquisto di impianti e attrezzature per le attività di trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
- tipologia 2.1.3: Acquisto di attrezzature per la modernizzazione delle stalle;
- tipologia 2.1.4: Adeguamento e modernizzazione del parco macchine e delle attrezzature;
- tipologia 2.1.5: Colture arbustive e arboree di particolare pregio;
- tipologia 2.2.5: Acquisto di impianti e attrezzature per la produzione, lavorazione e trasformazione del latte e per la conservazione dei prodotti derivati.

³⁴ Redatta su modelli predisposti dalle Comunità montane secondo quanto previsto dal D.P.R. 445 del 28/12/2000, articoli 46 e 47. Per l'oggetto dettagliato dell'autocertificazione, vedi i paragrafi precedenti (condizioni per il finanziamento; limiti e divieti).

- misura 2.3: Riqualificazione e modernizzazione dei processi di trasformazione, conservazione e commercializzazione delle produzioni agro-zootecniche, con particolare riferimento al settore lattiero caseario (tutte le tipologie).

11.4.2) Documentazione mancante sanabile e non sanabile

L'istruttoria non può essere svolta, e la domanda viene pertanto rigettata e archiviata, se entro e non oltre i 10 giorni continuativi successivi alla data di presentazione della domanda a SIARL non sono stati presentati i documenti riportati:

- nel precedente paragrafo 6.8 per la misura 2.1.
- nel precedente paragrafo 7.7 per la misura 2.2.

L'eventuale ulteriore documentazione mancante deve essere fatta arrivare alla comunità montana entro il termine che quest'ultima comunicherà al richiedente con lettera raccomandata.

11.4.3) Errori sanabili o palesi

Nel caso di domande con errori sanabili (definiti dal manuale OPR) o palesi, la comunità montana, ai sensi della legge 8 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, richiede all'interessato le correzioni necessarie fissando contestualmente i termini temporali, non superiori a 20 giorni, per la presentazione delle correzioni. Gli errori sanabili possono essere corretti su iniziativa del richiedente mediante domanda di correzione, che può essere presentata entro 15 giorni continuativi dalla data di presentazione della domanda di aiuto. Gli errori palesi presenti nelle domande di aiuto e di pagamento se riconosciuti come tali dalla comunità montana o dalla Direzione Generale Agricoltura possono essere corretti in qualsiasi momento.

12) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

L'istruttoria della domanda è di competenza dell'ufficio agricoltura della Comunità Montana e prevede:

- il controllo amministrativo della completezza e della validità della documentazione presentata;
- la veridicità delle dichiarazioni in almeno il 5% delle domande;
- la congruità dei prezzi;
- la verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti definiti nel presente bando;
- il controllo tecnico sulla documentazione allegata alla domanda di contributo;
- l'entità della spesa ammissibile a finanziamento e del contributo concedibile;
- il controllo tecnico e la risoluzione di eventuali anomalie sanabili del modello informatizzato di domanda presentata a SIARL;
- un sopralluogo, se necessario;
- la redazione, da parte del funzionario incaricato, del verbale di ammissibilità o di non ammissibilità della domanda.

In fase istruttoria delle domande la C.M. potrà effettuare controlli in loco (sopralluoghi) avvalendosi oltre che del proprio ufficio tecnico, anche della collaborazione di altri Organismi operanti sul territorio.

*Nel caso in cui i progetti vengano presentati, entro i termini, ma in un periodo le cui condizioni atmosferiche (piogge insistenti, neve, periodo invernale o altro) non consentano l'effettuazione del sopralluogo di verifica preliminare, gli uffici provvederanno alla loro approvazione, dal punto di vista "amministrativo", riservandosi di esprimere il "parere tecnico definitivo" non appena possibile. **Si sottolinea che il parere "amministrativo" espresso potrà essere, sostanzialmente, modificato alla luce dell'esito del sopralluogo.***

12.1) Punteggi di priorità

Verrà data priorità assoluta agli interventi della misura 2.2 che prevedano la risoluzione delle difformità riscontrate dal Dipartimento Veterinario dell'A.s.l.

12.2) Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente

La Comunità Montana comunica al richiedente l'esito dell'istruttoria allegando copia del verbale stesso. Per le domande istruite positivamente, sono indicati:

- il punteggio assegnato;
- l'importo totale della spesa ammissibile (investimento ammesso a contributo);
- eventuali dati tecnici relativi alla spesa ammessa (es. superficie, tipo di lavori ecc.);
- il contributo concedibile;
- modalità di comunicazione dell'eventuale finanziamento;

In caso d'istruttoria con esito negativo, nella comunicazione devono essere dettagliatamente precisate le cause di esclusione.

12.3) Richieste di riesame

Il richiedente, entro e non oltre 15 giorni continuativi dalla data di comunicazione dell'esito dell'istruttoria, può presentare alla Comunità Montana memorie scritte per chiedere il riesame³⁵ della domanda e ridefinire la propria posizione.

Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, l'istruttoria assume carattere definitivo, anche se il richiedente può comunque presentare ricorso secondo le modalità indicate nel bando delle comunità montane.

La Comunità montana ha 15 giorni di tempo dalla data di ricevimento della memoria per comunicare al richiedente l'esito positivo o negativo del riesame.

12.4) Graduatorie delle domande e monitoraggio

E' compito della Comunità Montana approvare:

- la "graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento", composta dalle domande presentate e positivamente istruite nell'anno in corso, in ordine di punteggio decrescente con indicazione della misura e tipologia di intervento, della spesa ammessa e del contributo concedibile;
- la "graduatoria delle domande non ammissibili a finanziamento", composta dalle domande presentate e istruite negativamente nell'anno in corso, indicando per ciascuna le motivazioni della non ammissibilità.

La graduatoria mantiene validità per 12 mesi e comunque fino all'approvazione della graduatoria dell'anno successivo.

Le "graduatorie delle domande ammissibili a finanziamento" sono approvate e trasmesse, insieme alla copia del provvedimento di approvazione, dalla Comunità Montana alla Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura entro il 15 luglio dell'anno di raccolta delle domande.

Nella nota di invio le comunità montane specificano:

1. il numero di domande, con relativo importo del contributo, ammissibili a finanziamento, suddivise fra quelle presenti nella graduatoria dell'anno corrente e quelle presenti in graduatorie di anni precedenti che hanno mantenuto la loro validità temporale;
2. il numero di domande, con relativo importo del contributo, eventualmente già ammesse a finanziamento con economie finanziarie.

Entro il 31 gennaio di ogni anno la Comunità Montana trasmette alla Direzione Generale Agricoltura, anche su supporto informatico, il "monitoraggio degli impegni e delle liquidazioni", ossia:

1. l'elenco delle domande ammesse a finanziamento nell'anno solare precedente, con relativi dati indicati dalla competente struttura regionale;
2. l'elenco delle liquidazioni effettuate nell'anno solare precedente, con relativi dati indicati dalla competente struttura regionale.

Per rispettare le disposizioni comunitarie sul controllo degli aiuti di stato, i dati dettagliati relativi agli aiuti concessi e tutte le informazioni necessarie per verificare il rispetto delle pertinenti normative devono essere conservati per dieci anni dalla concessione, e forniti alla Commissione europea se richiesti per quanto

³⁵ Le richieste di riesame sono regolamentate dalla l. 241/1990 e s.m.i..

riguarda la qualifica di PMI, l'effetto di incentivazione e il calcolo dei costi ammissibili. E' parimenti obbligatoria una relazione annuale sull'applicazione di questi aiuti da mantenere agli atti della DGA.

13) SUDDIVISIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

I criteri di riparto delle risorse finanziarie per il periodo 2007-2013 sono definiti con apposito provvedimento della Giunta regionale.

Entro il 15 agosto di ogni anno, e comunque successivamente al ricevimento delle graduatorie delle domande ammissibili a finanziamento di cui al punto precedente, la Direzione Generale Agricoltura definisce la quota da assegnare a ciascuna Comunità montana.

Le comunità montane possono integrare i finanziamenti assegnati dalla Regione con fondi propri, purché autorizzati dalla Direzione Generale Agricoltura, la quale dovrà verificare il rispetto dell'entità degli stanziamenti annuali notificati alla Commissione Europea. Le richieste di integrazione devono pervenire alla Direzione Generale Agricoltura entro il 30 settembre di ciascun anno.

14) COMUNICAZIONE AMMISSIONE/NON AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DEI RICHIEDENTI

Entro 30 giorni dal ricevimento dell'assegnazione delle risorse finanziarie regionali, la Comunità Montana comunica ai richiedenti (di seguito "beneficiari"³⁶) delle domande positivamente istruite, l'ammissione/non ammissione a finanziamento.

In caso di ammissione nella comunicazione va indicato:

- il quadro economico;
- l'importo della spesa ammessa e del contributo;
- i tempi per l'ultimazione dei lavori o per l'acquisto dei materiali;
- le indicazioni per eventuali varianti;
- le modalità di erogazione del contributo;
- eventuali prescrizioni tecniche e amministrative (riferimento alle autorizzazioni da acquisire preliminarmente all'esecuzione dei lavori).

In caso di non ammissione nella comunicazione va inoltre precisato fino a quando la domanda rimarrà in graduatoria in attesa di finanziamento.

Il provvedimento di ammissione a finanziamento è pubblicato all'albo pretorio della Comunità Montana e sul sito internet, in entrambi i casi per almeno 30 giorni consecutivi.

L'avvenuta concessione definitiva del contributo non esime il richiedente dall'ottenere delle autorizzazioni eventualmente previste (per vincolo idrogeologico, vincolo paesistico, vincolo forestale, autorizzazione edilizia, ecc...). Se tali autorizzazioni non sono presentate unitamente alla documentazione progettuale, dovranno essere fornite in sede di rendicontazione finale o di richiesta di pagamento di anticipi e stati di avanzamento lavori se previsti, rimanendo sollevata la Comunità Montana da qualsiasi responsabilità derivante dall'esecuzione dell'intervento in assenza o difformità delle stesse.

Gli interventi per i quali è concesso il contributo non possono essere diversi da quelli previsti dalla concessione di finanziamento, fatte salve eventuali variazioni preventivamente autorizzate.

Eventuali variazioni in aumento del costo complessivo delle opere autorizzate sono a totale carico del beneficiario.

Il provvedimento di ammissione a finanziamento deve essere pubblicato sull'albo pretorio delle comunità montane e sul proprio sito internet, in entrambi i casi per almeno 30 giorni consecutivi.

³⁶ Il "beneficiario" è pertanto colui che è stato ammesso a finanziamento, da non confondere col "richiedente" che è semplicemente colui che presenta una domanda di aiuto.

15) ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori devono essere eseguiti entro i termini fissati dalla Comunità Montana nella comunicazione di ammissione a finanziamento. In assenza di indicazione, i lavori devono essere conclusi, con decorrenza dalla data della comunicazione di ammissione a finanziamento:

- entro sei mesi, nel caso di domande che prevedano il solo acquisto di macchine, attrezzature e dotazioni fisse;
- entro diciotto mesi, nel caso di domande di misura 2.2, in cui il contributo prevalente è relativo alle tipologie 2.2.1, 2.2.3, 2.2.4.³⁷;
- entro dodici mesi, negli altri casi.

15.1) Proroghe

La Comunità Montana, su richiesta motivata del beneficiario, può concedere una sola proroga per un periodo massimo di:

- tre mesi per le domande che prevedano il solo acquisto di attrezzature;
- sei mesi, negli altri casi.

Nel caso di beneficiari pubblici, per validi e seri motivi legati a difficoltà nei lavori di appalto, può essere concessa una seconda proroga per un periodo massimo uguale al precedente.

La domanda di proroga deve essere compilata su apposito modulo cartaceo ed inviata alla Comunità montana.

15.2) Varianti

Fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa vigente, in linea generale, al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, è auspicabile ridurre al minimo le varianti.

Sono da considerarsi varianti i cambiamenti del progetto originario che comportano modifiche dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, in particolare:

- modifiche tecniche sostanziali delle operazioni approvate;
- modifiche della tipologia di operazioni approvate;
- cambio della sede dell'investimento;
- cambio del beneficiario;
- modifiche del quadro economico originario, con una diversa suddivisione della spesa tra le singole tipologie.

Nel caso in cui si presentasse la necessità di richiedere una variante, il beneficiario deve inoltrare tramite SIARL alla Comunità Montana, un'apposita domanda corredata di una relazione tecnica nella quale si faccia esplicito riferimento alla natura e alle motivazioni che hanno portato alle modifiche del progetto inizialmente approvato, oltre ad un apposito quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante. Ciascuna domanda dovrà inoltre contenere un prospetto riepilogativo delle voci soggette a variazione, che consenta di effettuare una riconciliazione tra la situazione precedentemente approvata e quella risultante dalla variante richiesta.

Ogni richiesta di variante deve essere preventivamente presentata dal beneficiario prima di procedere all'acquisto dei beni o all'effettuazione delle operazioni che rientrano nella variante stessa e, in ogni caso, tassativamente prima della scadenza del progetto.

Il beneficiario che esegua le varianti preventivamente richieste senza attendere l'autorizzazione della Comunità montana si assume il rischio che le spese sostenute non siano riconosciute a consuntivo, nel caso in cui la variante non venga autorizzata.

³⁷ Nel caso di domande di misura 2.2, in cui il contributo prevalente è relativo alle tipologie 2.2.5 o 2.2.6 (con acquisto di impianti o attrezzature), il termine è fissato in sei mesi.

Le varianti sono regolamentate dalla normativa sui lavori pubblici, fermo restando il principio che eventuali costi sostenuti dal beneficiario in misura maggiore a quanto ammesso a finanziamento non possono essere né riconosciuti né pagati.

Nel caso in cui i beneficiari non siano tenuti al rispetto della normativa sui lavori pubblici, valgono le seguenti regole:

- 1) la Comunità montana, su richiesta motivata del beneficiario, può concedere una sola variante a quanto ammesso a finanziamento;
- 2) eventuali costi sostenuti dal beneficiario in misura maggiore a quanto ammesso a finanziamento non possono essere né riconosciuti né pagati.
- 3) nel caso di domande che prevedono lavori strutturali, la richiesta di variante deve essere accompagnata:
 - da una relazione tecnica del Direttore dei Lavori che ne motivi l'opportunità, attestandone la compatibilità col progetto approvato;
 - da un quadro di confronto fra la situazione inizialmente prevista e quella proposta dalla variante;
 - dal prospetto riepilogativo delle voci di costo variate.
- 4) non sono permesse varianti:
 - che comportino la modifica della tipologia di intervento prevalente per superficie o della tipologia prevalente per contributo;
 - prive del parere favorevole dell'ente gestore dell'area protetta o dell'ente gestore del sito natura 2000 (nei casi richiesti per la domanda originaria);
 - che non rispettino le caratteristiche tecniche degli interventi, le condizioni e i limiti indicate nel presente bando;
 - che, comportando la riduzione del punteggio di priorità assegnato, facciano uscire la domanda dall'elenco delle domande finanziabili.

15.2.1) Come ottenere il permesso ad eseguire una variante

Le varianti sono autorizzate nei limiti e con le modalità previste dalla normativa sui lavori pubblici.

Nel caso in cui i beneficiari non siano tenuti al rispetto della normativa sui lavori pubblici, valgono le seguenti regole:

- le varianti che comportino una variazione tra gli importi preventivati per le singole tipologie di intervento fino al 10% della spesa ammessa a contributo e comunque non superiori a 20.000,00 €, possono essere effettuate dal beneficiario qualora la Comunità Montana non invii alcuna comunicazione al beneficiario stesso entro venti giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di variante;
- le altre varianti possono essere effettuate solo dopo aver ottenuto il formale assenso della Comunità Montana.

15.2.2) Modifiche di dettaglio

Non sono considerate varianti le modifiche di dettaglio, le soluzioni tecniche migliorative e i cambi di fornitore che comportano una variazione compensativa tra le singole voci di spesa che compongono il lotto non superiore al 10%, rispetto alla spesa prevista per il lotto omogeneo, nel limite di € 20.000,00.

Le modifiche all'interno di queste soglie sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento per il lotto omogeneo, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

Nel caso in cui le modifiche siano superiori al 10% della spesa ammessa a finanziamento per la singola tipologia o a € 20.000,00, deve essere preventivamente richiesta una variante alla Comunità Montana con le modalità sopra descritte.

16) ACCERTAMENTO FINALE DEI LAVORI E SALDO

Per richiedere il saldo del contributo il beneficiario deve presentare una "**domanda di pagamento**", compilata sull'apposito modulo cartaceo ed inviata alla Comunità Montana, allegando la documentazione indicata. La domanda deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine di esecuzione dei lavori, comprensivo di eventuali proroghe, allegando:

- fatture quietanzate accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice;

- tracciabilità³⁸ dei pagamenti effettuati;
 - nel caso di utilizzo di personale aziendale, prospetti di spesa analitici (contributi previdenziali, listini paga e altro, come da manuale OPR) firmati dal responsabile aziendale;
- e inoltre:
- nel caso di lavori in economia, autocertificazione redatta dal direttore dei lavori attestante la quantità di lavori eseguiti per ogni tipologia;
 - negli altri casi, stato finale o contabilità finale a firma del direttore dei lavori (solo per lavori strutturali);

In caso di mancata richiesta, la Comunità Montana sollecita il beneficiario a presentare la richiesta entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione per lettera raccomandata.

Si precisa che le spese devono essere sostenute unicamente dal beneficiario, il pagamento effettuato si ha quando un'opera e/o una fornitura sia stata effettivamente pagata, attraverso l'emissione di titolo di pagamento, rintracciabile sulle scritture contabili del conto bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

16.1) Allegati alla domanda di pagamento da parte di beneficiari pubblici

- Atto di approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione;
- fatture quietanzate³⁹ accompagnate da mandati di pagamento;
- tracciabilità⁴⁰ dei pagamenti effettuati (non sono mai ammessi pagamenti in contanti);
- per i beneficiari pubblici che realizzino i lavori in amministrazione diretta, prospetti di spesa analitici (contributi previdenziali, listini paga e altro, come da manuale OPR) firmati dal direttore dell'ente;
- dichiarazione del direttore dei lavori, sotto sua responsabilità, sulla realizzazione dei lavori in conformità a quanto previsto nel progetto o con variante in corso d'opera;
- stato finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori.

16.2) Controlli amministrativi e tecnici per l'accertamento dei lavori

Al termine della verifica della documentazione presentata, i funzionari istruttori della Comunità Montana effettuano, per tutte le domande, un sopralluogo (visita "in situ") per verificare la corretta e completa esecuzione dei lavori redigendo il relativo verbale.

Il funzionario istruttore verifica in particolare:

- se le macchine, le attrezzature e le dotazioni fisse sono conformi a quanto indicato nella domanda ammessa a finanziamento o comunque autorizzato con variante in corso d'opera;
- se i lavori realizzati sono conformi a quanto indicato nel progetto approvato con la domanda ammessa a finanziamento o comunque autorizzato con variante in corso d'opera.

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

La Comunità Montana comunica al beneficiario, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale, la concessione del pagamento, l'entità del contributo concesso, gli obblighi a suo carico, con relativa durata temporale ed altre eventuali prescrizioni.

Il funzionario istruttore propone la liquidazione del saldo.

³⁸ Le modalità di "tracciabilità dei pagamenti" sono riportate nella parte I, paragrafo 8.3 "Documentazione relativa alle spese sostenute", del manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni relativo al PSR 2007-2013 redatto dall'Organismo Pagatore Regionale

³⁹ Le spese documentate devono corrispondere alle voci riportate sulla contabilità finale dei lavori.

⁴⁰ Le modalità di "tracciabilità dei pagamenti" sono riportate nella parte I, paragrafo 8.3 "Documentazione relativa alle spese sostenute", del manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni relativo al PSR 2007-2013 redatto dall'Organismo Pagatore Regionale

17) IMPEGNI DEI BENEFICIARI

Realizzare i lavori e/o acquistare le attrezzature seguendo le regole indicate nel presente bando.

Consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco e/o dei sopralluoghi o "visite in loco".

Nel caso delle misure 2.1, 2.2, conservare e mantenere con destinazione agricola gli investimenti finanziati per la durata di cinque anni dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo. L'obbligo è relativo a opere, macchine e attrezzature. Nel caso di opere, deve essere inoltre mantenuta la stessa destinazione d'uso per la quale è stato approvato il finanziamento.

18) PENALITÀ E DECADENZE

18.1) Revoca

Nei casi previsti dall'articolo 31 della l.r. 31/2008⁴¹, la Comunità Montana deve procedere alla revoca dei contributi concessi con le modalità previste dal comma 2 dell'articolo medesimo.

Comportano pertanto la revoca del finanziamento e la restituzione di tutte le somme erogate:

- la mancata esecuzione dei lavori e/o il mancato acquisto delle attrezzature nei termini concessi;
- l'esecuzione di varianti non autorizzate e che non avrebbero potuto essere autorizzate (vedi punto 3 del paragrafo 15.2);
- l'ostacolo, da parte del beneficiario, al regolare svolgimento dei controlli in loco e/o dei sopralluoghi o "visite in loco";
- nel caso delle misure 2.1, e 2.2 la mancata conservazione e/o mancato mantenimento della destinazione agricola degli investimenti finanziati per un periodo di cinque anni a partire dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo. L'obbligo è relativo a opere, macchine e attrezzature. Nel caso di opere, deve essere inoltre mantenuta la stessa destinazione d'uso per la quale è stato approvato il finanziamento.

Nel caso in cui a seguito di un controllo (in fase istruttoria, in itinere o ex-post), si evidenzino delle irregolarità che comportino la decadenza parziale o totale di una domanda di contributo, la Comunità Montana comunica la decadenza al beneficiario e, ove necessario, avvia le procedure per il recupero delle somme erogate in analogia con le modalità indicate nel "Manuale OPR".

Il mancato rispetto dei termini temporali comporta la decadenza dal contributo.

18.2) Penalità

Nell'esecuzione dei lavori o nell'acquisto di attrezzature, il beneficiario ha facoltà di apportare, anche senza presentazione di domanda di variante, modifiche di dettaglio, soluzioni tecniche migliorative e cambi di fornitore⁴², purché siano motivate da una relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

⁴¹ «1. L'ente competente revoca le agevolazioni ed i contributi finanziari concessi qualora:

- a) gli interventi finanziati non siano stati effettuati nei termini stabiliti;
- b) le agevolazioni finanziarie non siano state utilizzate per le finalità per le quali sono state concesse, salvo quanto previsto in relazione ai beni soggetti a vincolo di destinazione o i casi di forza maggiore;
- c) siano state fornite indicazioni non veritiere tali da indurre la amministrazione in errore rispetto alla concessione del contributo;
- d) negli altri casi previsti dalle leggi e dagli atti amministrativi disciplinanti le modalità e le condizioni per la concessione dei contributi.

2. L'intervento di revoca comporta obbligo di restituzione di tutte le somme percepite e comprensive degli interessi; con l'atto di revoca sono fissate le eventuali rateizzazioni concesse per la restituzione della somma. »

⁴² Vedi paragrafo 8.2.2 "manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni" del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 realizzato dall'Organismo Pagatore Regionale

Negli altri casi, l'esecuzione dei lavori o l'acquisto di attrezzature non autorizzate comporta la penalità fissa del 25% del contributo.

18.3) Rinuncia

I beneficiari che non eseguono i lavori e/o non effettuano l'acquisto delle attrezzature subiscono una riduzione del punteggio di priorità in occasione della presentazione di successive domande di aiuto, secondo le modalità indicate nel presente bando ai precedenti paragrafi: 6.7 per la misura 2.1 ed al 7.6 per la misura 2.2.

Questa penalizzazione non si applica:

- qualora il beneficiario invii alla comunità montana, entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione al finanziamento, la propria decisione irrevocabile di rinuncia al contributo;
- qualora la mancata esecuzione dei lavori e/o il mancato acquisto delle attrezzature sia determinato da cause di forza maggiore⁴³.

19) Controlli ex post

Ogni anno la Comunità Montana esegue un controllo su un campione di domande liquidate in uno degli anni precedenti, pari ad almeno il 5% della spesa ammessa a contributo nell'anno di riferimento del controllo.

Le domande da sottoporre a controllo ex post saranno estratte dall'ufficio agricoltura secondo i seguenti criteri - fattori di rischio:

1. Dimensione finanziaria della domanda riferito al livello d'investimento ammesso a contributo;
2. Rappresentatività delle misure e delle tipologie d'intervento (maggior numero misure e/o di tipologie interessate nell'ambito della domanda).

Oggetto del controllo "ex post" sono tutte le domande delle misure 2.1 e 2.2 per le quali sussiste l'obbligo di rispetto degli impegni da parte dei beneficiari. La Comunità montana effettua i controlli per verificare il rispetto degli impegni assunti da parte del beneficiario, con i seguenti obiettivi:

- a) verificare che le operazioni d'investimento non subiscano, nei cinque anni successivi alla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo, modifiche sostanziali che ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad un'impresa o a un ente pubblico;
- b) verificare la realtà e la finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario, quindi che i costi dichiarati non siano stati oggetto di sconti, ribassi, restituzioni, tranne in casi di contributi in natura o di importi forfettari. Le verifiche richiedono un esame dei documenti contabili;
- c) garantire che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con fondi di origine nazionale o comunitaria, ossia non sia oggetto di doppio finanziamento. Le verifiche richiedono un esame dei documenti contabili.

Al termine del controllo in loco è prevista la compilazione del relativo verbale da parte del funzionario della Comunità montana.

20) RICORSI.

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla comunità montana relativi all'istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dal presente bando è diritto dell'interessato di presentare ricorso o alternativamente di esercitare azione secondo le modalità di seguito indicate.

Rimedi amministrativi

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi.

⁴³ Per le cause di forza maggiore si fa riferimento a quanto indicato nel "manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni" del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 realizzato dall'Organismo Pagatore Regionale

Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza

O in alternativa

Rimedi giurisdizionali

Relativamente ai rimedi giurisdizionali si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione.

Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza

Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previsto dall'ordinamento.

Norme redatte in attuazione a quanto previsto dalla D.g.r. 25 gennaio 2012 – n. IX/2935 pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n. 5 di mercoledì 01.02.2012